

770.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	18
Missioni valevoli nella seduta del 26 luglio 2000 .....	3	(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	20
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	3	(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamenti) ..	21
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) .	3	(Sezione 7 – Articolo 7, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	23
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4, 5	(Sezione 8 – Articolo 8 ed emendamenti) ..	26
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (Trasmissione di un documento) .....	6	(Sezione 9 – Articolo 9, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	28
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 10 – Articolo 10, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	30
<b>Mozione Veltroni ed altri n. 1-00469 concernente la pena di morte anche con riferimento al caso dell'esecuzione di Derek Rocco Barnabei</b> .....	7	(Sezione 11 – Articolo 11 ed emendamenti) ..	31
(Sezione 1 – Mozione) .....	7	(Sezione 12 – Articolo 12 ed emendamenti) ..	33
<b>Disegno di legge n. 6661</b> .....	9	(Sezione 13 – Articolo 13, emendamenti e subemendamenti) .....	33
(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	9	(Sezione 14 – Articolo 14, emendamento ed articoli aggiuntivi) .....	38
(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	13	(Sezione 15 – Articolo 15, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	39
(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	17	(Sezione 16 – Articolo 16, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	42
		(Sezione 17 – Ordini del giorno) .....	48

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	61	<b>Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (doc. LXXXVII, n. 7) ...</b>	67
(Sezione 1 — Attività dell'ENEL nel settore dei giochi e delle scommesse) .....	61	(Sezione 1 — Risoluzioni) .....	67
(Sezione 2 — Politica del Governo in materia di fiscalità degli immobili adibiti ad uso abitativo) .....	61	<b>Disegno di legge di conversione S. 4675 (approvato dal Senato) n. 7194</b> .....	72
(Sezione 3 — Iniziative del Governo in materia di immigrazione clandestina anche in relazione ai recenti tragici fatti avvenuti nel canale di Otranto — I) .....	62	(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	72
(Sezione 4 — Trattative SEAT-gruppo Telecom Italia per l'acquisto delle emittenti TMC e TMC 2) .....	63	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dal Senato) .....	74
(Sezione 5 — Incentivi per la mobilità di manodopera sul territorio e per gli investimenti al sud) .....	63	(Sezione 3 — Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	74
(Sezione 6 — Iniziative del Governo in relazione ai recenti tragici fatti avvenuti nel canale di Otranto) .....	63	(Sezione 4 — Ordini del giorno) .....	74
(Sezione 7 — Iniziative del Governo in materia di immigrazione clandestina anche in relazione ai recenti tragici fatti avvenuti nel canale di Otranto — II) .....	64	<b>Proposta di legge S. 580-988-1182-1874-3756-3762-3787 (approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione del Senato) n. 6303 e abbinata proposte di legge nn. 951-6195-6621</b> .....	76
(Sezione 8 — Politiche sociali con particolare riferimento alla famiglia) .....	64	(Sezione 1 — Articolo 7 ed emendamento) .	76
(Sezione 9 — Iniziative del Governo in relazione alla proposta di sospensione del Partito radicale transnazionale dalle funzioni presso l'ONU, avanzata dalla Federazione russa) .....	65	(Sezione 2 — Articolo 10, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	77
		(Sezione 3 — Articolo 11 ed emendamenti) .	79
		(Sezione 4 — Articolo 12 ed emendamento) .	81
		(Sezione 5 — Ordini del giorno) .....	81
		<b>Proposta di legge costituzionale n. 4424</b> .....	88
		(Sezione 1 — Articolo unico ed emendamenti) .....	88

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli  
nella seduta del 26 luglio 2000.**

Acquarone, Angelini, Biondi, Bordon, Brugger, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Carli, Cavanna Scirea, Corleone, D'Amico, Danieli, Detomas, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, La Russa, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Nesi, Niccolini, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Stajano, Tassone, Turco, Visco, Zeller.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Acquarone, Angelini, Biondi, Bordon, Brugger, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Corleone, D'Amico, Danieli, Detomas, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, La Russa, Ladu, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Muzio, Nesi, Niccolini, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Stajano, Tassone, Testa, Turco, Visco, Zeller.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 25 luglio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SIMEONE: « Disposizioni per la realizzazione del raddoppio e l'esercizio del raccordo autostradale Benevento-Caianello » (7250);

CAVERI: « Modifica all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, in materia di insegnamento della seconda lingua europea nelle scuole medie » (7251);

PISAPIA: « Modifica all'articolo 20 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di accesso alla professione forense » (7252);

VALPIANA: « Istituzione delle banche per la conservazione del sangue dei cordoni ombelicali » (7253).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

*alla II Commissione (Giustizia):*

BURANI PROCACCINI: « Norme per contrastare l'acquisizione di prestazioni sessuali » (7199) *Parere delle Commissioni I e XII;*

« Disposizioni relative all'applicazione ai minorenni delle misure penali » (7225) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei Conti — ad integrazione della decisione sul rendiconto

generale dello Stato e conti allegati, relativi all'esercizio finanziario 1999 (doc. XIV, n. 5), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 28 giugno 2000 — ha trasmesso le decisioni — pronunciate dalla Corte stessa, a sezioni riunite, nell'udienza del 21 luglio 2000 — e le annesse relazioni sui rendiconti generali, relativi all'esercizio finanziario 1999, delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 25 luglio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti per gli esercizi dal 1995 al 1999 (doc. XV, n. 278);

automobil club d'Italia per gli esercizi 1997 e 1998 e dell'automobil club provinciali e locali per gli esercizi 1996 e 1997 (doc. XV, n. 279).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

#### **Trasmissioni dal ministro per le politiche comunitarie.**

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettere del 5 luglio 2000, pervenute alla Camera il 17 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, i seguenti progetti di atti normativi comunitari, che sono deferiti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia non-

ché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro — *alla III Commissione*;

proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (AVC) 2000/0124 - (COM) 2000 324 defin. — *alla III Commissione*;

proposta di modifica della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE, riguardante il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti alcuni organismi di investimento collettivo in valori immobiliari (OICVM) al fine di introdurre una regolamentazione relativa alle società di gestione ed ai prospetti semplificati (COD) 1998/0242-COM (2000) 331 defin. — *alla VI Commissione*;

posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente (COD) 1998/0333 — *alla VIII Commissione*;

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio relativo all'armonizzazione delle regole tecniche e delle procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (COM (2000) 121 defin. — COD 2000/0069 — *alla IX Commissione*;

posizione comune adottata dal Consiglio il 28 marzo 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo

sviluppo delle ferrovie comunitarie (COD) 1998/0265 — *alla IX Commissione;*

documento di lavoro della Commissione ai fini di una discussione in sede di Consiglio sulla creazione di un'Autorità europea per la sicurezza dell'aviazione civile nel quadro comunitario COM (2000) 144 defin. — *alla IX Commissione;*

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (COD) 2000/0145 — COM (2000) 340 defin. — *alla IX Commissione;*

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse (COD) 2000/0121 — COM (2000) 179 defin. — *alla IX Commissione;*

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (COD) 2000/68 — COM (2000) 162 defin. — *alla XII Commissione.*

Il ministro per le politiche comunitarie, in pari data, ha trasmesso altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, i seguenti progetti di atti normativi comunitari, che sono già stati deferiti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, per l'esame, alle Commissioni, competenti per materia, nonché, per il parere, alla XIV Commissione:

posizione comune definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli

Stati membri (COD) 1998/0358 (*deferita il 28 giugno 2000;*)

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale COM (1999) 617-C5-0301/1999-1999/0252 (COD) (*deferita il 27 giugno 2000;*)

posizione comune adottata dal Consiglio il 28 marzo 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (COD) 1998/0267 (*deferita il 13 luglio 2000;*)

posizione comune definita dal Consiglio il 27 marzo 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriore dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (COD) 1999/0007 (*deferita il 13 luglio 2000;*)

posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (COD) 1998/0266 (*deferita il 13 luglio 2000.*)

#### **Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 25 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 8 agosto 1995,

n. 335, la relazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione per il 1999 (doc. CXIX, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.**

Il presidente della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi con lettera in data 25 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della

legge 7 agosto 1990, n. 241, la relazione della commissione stessa sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, per gli anni 1999 (doc. LXXVIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**MOZIONE VELTRONI ED ALTRI N. 1-00469 CONCERNENTE  
LA PENA DI MORTE ANCHE CON RIFERIMENTO AL CASO  
DELL'ESECUZIONE DI DEREK ROCCO BARNABEI**

**(Sezione 1 - Mozione).**

La Camera,

premessi che:

l'Italia svolge un ruolo fondamentale nella promozione a livello internazionale delle iniziative per una moratoria delle esecuzioni capitali e per l'abolizione della pena di morte nel mondo;

76 paesi mantengono ancora la pena di morte, nonostante una spinta profonda verso l'abolizione della pena capitale in tutti i continenti e malgrado la situazione sia migliorata nell'ultimo anno, essendo aumentato il numero dei paesi che hanno deciso di abolire la pena di morte o di sospendere le esecuzioni;

la questione della pena di morte, come ha affermato il 4 novembre 1999 l'Alto Commissario dell'Onu, attiene pienamente alla sfera dei diritti umani;

in seguito alla mancata sottoposizione al voto, nell'ultima assemblea generale dell'Onu, della risoluzione che auspicava l'abolizione della pena di morte e la moratoria delle esecuzioni, la Camera dei deputati approvava il 30 marzo 2000 una mozione nella quale veniva ribadita la volontà di operare in modo che l'Unione europea presentasse alla Commissione per i diritti umani una nuova risoluzione, anche inserendovi una interpretazione evolutiva della Carta delle Nazioni Unite in atto da tempo e secondo linee che nel corso dei decenni, rispettando il delicato equilibrio tra ruolo dell'Onu e sovranità

nazionale, hanno consentito l'assunzione dei diritti umani come valori condivisi e cogenti della comunità internazionale;

la 56° Commissione per i diritti umani ha approvato il 26 aprile 2000 a Ginevra, con 27 voti a favore, 13 contrari e 12 astenuti, una nuova risoluzione a favore della moratoria;

anche negli Stati Uniti, come evidenziato dai principali organi di informazione e da recenti sondaggi, si è riaperta una ampia discussione sulla pena di morte, con particolare riferimento all'elevato numero di casi di errori giudiziari accertati ed alla necessità di rendere obbligatori quei test, come gli esami del Dna, che possono scongiurare o comunque ridurre tali errori; lo Stato dell'Illinois, in questo contesto, ha deciso di adottare una moratoria delle esecuzioni;

Derek Rocco Barnabei, la cui famiglia ha origini italiane, è in attesa di essere giustiziato nello Stato della Virginia, accusato di omicidio;

numerose istituzioni, tra cui il Parlamento europeo e larga parte dell'opinione pubblica del nostro paese hanno seguito con particolare attenzione il caso di Derek Barnabei, levando la propria voce per ribadire il valore supremo della vita umana e la contrarietà, sempre e comunque, alla pena di morte, ed al tempo stesso per sottolineare la necessità di scongiurare il rischio di un tragico errore giudiziario autorizzando nuovi test che, secondo i legali del condannato, potrebbero dimostrarne l'innocenza;

impegna il Governo

ad intervenire presso il Governatore della Virginia ed il Governo degli Stati Uniti affinché possano essere autorizzati nuovi test, con particolare riferimento alle analisi sul Dna, e perché in ogni caso attraverso l'eventuale commutazione della pena sia evitata l'esecuzione di Derek Rocco Barnabei;

ad adoperarsi affinché l'Unione europea, associando all'iniziativa paesi di altri continenti, rilanci con grande forza l'iniziativa per la moratoria delle esecuzioni e presenti all'assemblea generale dell'Onu una nuova risoluzione sulla pena di

morte, nella consapevolezza che un pronunciamento della massima assemblea rappresentativa della comunità internazionale costituirebbe un passo straordinariamente importante per il rafforzamento della dignità umana e per il progresso dei diritti fondamentali della persona.

(1-00469) « Veltroni, Bertinotti, Boselli, Buttiglione, Diliberto, Casini, Fini, La Malfa, Mastella, Pisan, Parisi, Petrini, Soro, Vigni, Berlusconi, Bossi, Biondi ».

(6 luglio 2000)

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI  
OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA  
ALLE COMUNITÀ EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 2000 (6661)**

**(A.C. 6661 - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 ED ANNESSI ALLEGATI A  
E B DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TE-  
STO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDI-  
MENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI  
OBBLIGHI COMUNITARI**

**ART. 1.**

*(Delega al Governo per l'attuazione  
di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia, nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

**ALLEGATO A**  
*(Articolo 1, comma 1)*

96/48/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

1999/36/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

1999/60/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu.

1999/82/CE: direttiva della Commissione, dell'8 settembre 1999, recante modifica dell'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali.

1999/83/CE: direttiva della Commissione, dell'8 settembre 1999, recante modifica dell'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali.

1999/93/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

1999/105/CE: direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

**ALLEGATO B**  
(Articolo 1, commi 1 e 3)

93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la

consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni.

1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.

1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999, recante modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).*

*Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.*

**1. 15.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: otto mesi.*

**1. 16-bis.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: nove mesi.*

**1. 17.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle direttive relative a materie per le quali sia prevista la riserva di legge, non ancora recepite dall'ordinamento italiano ed oggetto di specifica sentenza di condanna per inadempimento da parte della Corte di giustizia delle Comunità.*

**1. 1.** Pittino.

*Al comma 1, allegato A, aggiungere la seguente direttiva: 98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CE).*

**1. 30.** Governo.

*Al comma 1, allegato B, aggiungere la direttiva 409/79/CEE.*

**1. 12.** Vascon, Pittino, Dozzo.

*Al comma 2, dopo le parole: degli affari esteri aggiungere le seguenti: delle finanze,*

**1. 18.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed acquisito*

il parere della conferenza Stato-Regioni e delle Giunte regionali eventualmente interessate.

**1. 2.** Pittino.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le Giunte regionali eventualmente interessate.

**1. 3.** Pittino.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

**1. 4.** Pittino.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* sentita la conferenza Stato-Regioni.

**1. 5.** Pittino.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:* di cui all'allegato B *fino alla fine del comma con le seguenti:* di cui agli allegati A e B sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dal comma 1 o successivamente, questi sono prorogati di novanta giorni. I pareri sugli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B hanno, qualora espressi nei termini previsti dal presente articolo, natura vincolante.

**1. 13.** Peretti.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge.

**1. 6.** Pittino.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge *con le seguenti:* acquisito il parere della conferenza Stato-Regioni e di quello delle Giunte regionali eventualmente interessate.

**1. 7.** Pittino.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* previsti dalla legge *aggiungere le seguenti:* incluso quello della conferenza Stato-Regioni.

**1. 8.** Pittino.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* quaranta giorni *con le seguenti:* venti giorni.

**1. 19.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* quaranta giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

**1. 20.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

**1. 9.** Pittino.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

**1. 10.** Nan, Bergamo, Collavini, Cascio, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.*

- 1. 22.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.*

- 1. 23.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 4.*

- 1. 16.** La Commissione.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.*

- 1. 25.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.*

- 1. 24.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Sopprimere il comma 4.*

- \*1. 11.** Nan, Bergamo, Collavini, Cascio, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Sopprimere il comma 4.*

- \*1. 14.** Peretti.

*Al comma 4, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.*

- 1. 28.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 4, sostituire le parole: può emanare con le seguenti: emana.*

- 1. 27.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 4, sopprimere le parole: e correttive.*

- 1. 29.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

### **(A.C. 6661 - sezione 2)**

## **ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

### **ART. 2.**

*(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare le disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa, per i quali l'eventuale attuazione di direttive ha luogo ai sensi dell'articolo 3;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispet-

tivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno o l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le opportune forme di coordinamento, le procedure per salvaguardare l'univocità dei processi decisionali, la trasparenza nell'azione amministrativa e la chiarezza nell'attribuzione di responsabilità.

2. Nell'attuazione delle normative comunitarie gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 2.

*(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).*

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: con le ordinarie strutture amministrative.*

- 2. 21.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

- 2. 1.** Pittino.

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) modifiche od integrazioni verranno disposte per coordinare le discipline di settore interessate dalla direttiva con le previsioni del decreto legislativo di recepimento, salvo in presenza di materie soggette a delegificazione e quando non sia prevista una espressa riserva di legge.*

- 2. 2.** Pittino.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: le disarmonie con le seguenti: contrasti normativi.*

- 2. 3.** Pittino.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni con le seguenti: possono essere introdotte le modifiche o integrazioni strettamente necessarie.*

- 2. 22.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per i quali l'eventuale attuazione di direttive ha luogo con le seguenti: materie e procedimenti per i quali le eventuali modifiche e integrazioni delle relative discipline hanno luogo con regolamenti autorizzati.*

- 2. 16** (nuova formulazione). La Commissione.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per i quali l'eventuale attuazione di direttive ha luogo con le seguenti: materie e procedimenti per i quali le eventuali modifiche ed integrazioni hanno luogo con regolamenti autorizzati.*

- 2. 19.** Governo.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

- 2. 23.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: centocinquanta milioni.*

- 2. 24.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: centosettanta milioni.*

- 2. 25.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.*

- 2. 32.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.*

- 2. 26.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: o l'ecosistema.*

- 2. 27.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire la parola: duecentomila con la seguente: quattrocentomila.*

- 2. 28.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire la parola: duecentomila con la seguente: centomila.*

- 2. 4.** Pittino.

*Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire la parola: duecentomila con la seguente: trecentomila.*

- 2. 29.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire la parola: duecentomila con la seguente: centocinquantamila.*

- 2. 5.** Pittino.

*Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: cento milioni.*

- 2. 6.** Pittino.

*Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: trecento milioni.*

- 2. 30.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: centocinquanta milioni.*

- 2. 7.** Pittino.

*Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: duecentocinquanta milioni.*

- 2. 31.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera c), sostituire il sesto periodo con il seguente: In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.*

- 2. 20.** Governo.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

- 2. 33.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: relativa copertura aggiungere le seguenti: nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive.*

- 2. 18.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , nonché, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, i disposti dello Statuto speciale e delle relative norme d'attuazione.*

- 2. 17 (nuova formulazione).** La Commissione.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , nonché, per le province di Trento e di Bolzano, i disposti dello Statuto speciale e delle relative norme d'attuazione.*

- 2. 15.** Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

*Al comma 1 sopprimere la lettera h).*

**2. 8.** Pittino.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: attraverso le opportune forme di coordinamento.*

**2. 9.** Pittino.

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: forme di coordinamento aggiungere le seguenti: rispettando il principio di sussidiarietà e le competenze delle Regioni.*

**2. 10.** Pittino.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: l'univocità dei processi decisionali.*

**2. 11.** Pittino.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: l'univocità con le seguenti: l'unitarietà.*

**2. 12.** Pittino.

*Al comma 1, lettera h), dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti: e la celerità.*

**2. 34.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera h), dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti: e l'efficacia.*

**2. 35.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera h), dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti: e l'economicità.*

**2. 36.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: la chiarezza nell'attribuzione di responsabilità con le seguenti: la chiara individuazione dei soggetti responsabili.*

**2. 13.** Pittino.

*Sopprimere il comma 2.*

**2. 14.** Pittino.

### **(A.C. 6661 - sezione 3)**

#### **ARTICOLO 3 ED ANNESSO ALLEGATO C DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

##### **ART. 3.**

*(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).*

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono, altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

ALLEGATO C  
(Articolo 3)

1999/41/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

1999/94/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO<sub>2</sub> da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Attuazione di direttive comunitaria con regolamento autorizzato).

Sopprimerlo.

3. 1. Pittino.

Al comma 1, allegato C, aggiungere la seguente direttiva: 96/51/CE direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996 recante modifica della direttiva 70/524/CE relativa agli additivi nella alimentazione sugli animali.

3. 3. Governo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Lo schema di regolamento è trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il loro parere entro venti giorni dal ricevimento.

3. 5. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Gli schemi di regolamenti sono trasmessi alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il loro parere entro trenta giorni dall'assegnazione.

3. 6. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

Al comma 2, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

3. 7. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché, per le parti interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o l'integrazione di discipline già delegificate ovvero riguardanti procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.

3. 2. La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

3. 8. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

Al comma 3, sostituire le parole: può prevedere con la seguente: prevede.

3. 4. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

(A.C. 6661 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte

salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 4.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).*

*Sopprimerlo.*

**\*4. 1.** Pittino.

*Sopprimerlo.*

**\*4. 7.** Peretti.

*Sopprimerlo.*

**\*4. 8.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.*

**4. 11.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, dopo le parole: ai sensi della presente legge aggiungere le seguenti: e delle leggi comunitarie che l'hanno preceduta.*

**4. 2.** Pittino.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2000 con le seguenti: 30 maggio 2000.*

**4. 9.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2000 con le seguenti: 20 giugno 2000.*

**4. 10.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 2, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: , sentita la conferenza Stato-Regioni ed acquisiti i pareri delle regioni eventualmente interessate.*

**4. 3.** Pittino.

*Al comma 2, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: , sentita la conferenza Stato-Regioni.*

**4. 4.** Pittino.

*Al comma 2, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: , acquisiti i pareri delle regioni eventualmente interessate.*

**4. 5.** Pittino.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: acquisisce i pareri aggiungere le seguenti: delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, della Conferenza Stato-Regioni, delle regioni eventualmente più direttamente interessate.*

**4. 6.** Pittino.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.*

**4. 12.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.*

**4. 13.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**4. 14.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Se le Commissioni non esprimono il parere entro il termine previsto, quest'ultimo è prorogato di trenta giorni.*

**4. 15.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Se le Commissioni non esprimono il parere entro il termine previsto, quest'ultimo è prorogato di venti giorni.*

**4. 16.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

**(A.C. 6661 - sezione 5)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 5.**

*(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei e comprendono, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari; a tali testi unici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 5.**

*(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).*

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 5. — (Testi unici nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).** — 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a raccogliere in testi unici le disposizioni legislative emanate in attuazione di direttive comunitarie.

**5. 4.** Peretti.

*Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: diciotto mesi.*

\* **5. 1.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Pittino.

*Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: diciotto mesi.*

\* **5. 6.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Mantranga.

*Al comma 1, sopprimere le parole: con la presente legge.*

**5. 5.** La Commissione.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e comprendono, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari.*

**5. 2.** La Commissione.

*Al comma 2, sostituire le parole: commi 3 e 6 con le seguenti: comma 6.*

**5. 3.** La Commissione.

**(A.C. 6661 - sezione 6)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).*

1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis *(Trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti comunitari).*

— 1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonché alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti.

2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono ricompresi anche quelli relativi alle misure previste dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, nonché quelli di cui al Titolo V dello stesso Trattato volti alla definizione della politica estera e di sicurezza comune.

3. Le Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.

4. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei progetti e degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee »;

b) all'articolo 9, comma 2-bis, le parole: « Le leggi » sono sostituite dalle seguenti: « I provvedimenti ».

2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e l'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 6.**

*(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).*

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** Nan, Bergamo, Collavini.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 1, sopprimere la parola: presunta.*

**6. 6.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 1, sostituire la parola: presunta con la seguente: prevista.*

**6. 7.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ogni opportuno atto di indirizzo con le seguenti: un parere.*

**6. 11.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il comma 4.*

**6. 12.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Qualora le osservazioni e gli atti di indirizzo parlamentare, di cui al comma 3, non siano pervenuti al Governo in tempo utile entro la data presunta indicata o comunque, se diversa, entro il giorno precedente quella di effettiva discussione, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee.

**6. 5.** Governo.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 4, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.*

**6. 14.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 4, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: cinquanta giorni.*

**6. 13.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

*a-bis) all'articolo 2, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

« d) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale inserimento nel disegno di legge di disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme attuative di direttive comunitarie, in relazione alle esigenze, derivanti da procedure di infrazione in corso, di un più compiuto o corretto recepimento delle direttive medesime »;

*a-ter) all'articolo 3, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:*

« a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme attuative di direttive comunitarie, riguardanti aspetti che costituiscono oggetto di procedure di infrazione in corso e nell'ambito delle quali sia già stato emesso parere motivato da parte della Commissione delle Comunità europee. »

**6. 2 (nuova formulazione).** La Commissione.

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: I provvedimenti con le seguenti: Le leggi e i provvedimenti.*

**6. 4.** De Benetti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e le parole « di ciascuna legge » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun provvedimento ».

**6. 3.** La Commissione.

**(A.C. 6661 - sezione 7)**

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO II**

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO,  
CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA**

**ART. 7.**

*(Delega al Governo per la revisione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129).*

1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, recante norme in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà, oltre che ai criteri e ai principi direttivi generali indicati nell'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 85/384/CEE tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di infrastrutture professionali;

b) attuazione delle finalità della direttiva in modo da rendere agevole il riconoscimento dei titoli e l'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura, senza restrizioni o impedimenti rispetto a dette finalità;

c) disciplina della procedura di riconoscimento automatica dei titoli rilasciati da altri Stati membri, sulla base del meccanismo di aggiornamento degli elenchi dei relativi titoli predisposto dalla Commissione delle Comunità europee. A tale scopo dovranno essere definiti opportuni meccanismi che consentano di effettuare detto riconoscimento con tempestività.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL  
DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 7.**

*(Delega al Governo per la revisione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129).*

*Sopprimerlo.*

**\*7. 1.** Nan, Bergamo, Collavini.

*Sopprimerlo.*

**\*7. 2.** Pittino.

*Al comma 1, sostituire le parole: il termine di cui all'articolo 1, comma 1 con le seguenti: sei mesi.*

**7. 5.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, sostituire le parole: il termine di cui all'articolo 1, comma 1 con le seguenti: nove mesi.*

**7. 6.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Sopprimere il comma 2.*

**7. 3.** Pittino.

*Al comma 2 sopprimere la lettera a).*

**7. 4.** Pittino.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, come modificato dall'articolo 10, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni ».

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro il 31 dicembre 2000, agli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. L'inadempimento conseguente all'accertata inattività da parte di una o più delle amministrazioni competenti, comporta l'applicazione, su proposta del Ministro della Sanità, di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è sospesa nei confronti del responsabile dell'industria alimentare che, alla data del secondo controllo, esibisca agli agenti incaricati la propria istanza scritta all'amministrazione competente di inclusione nelle categorie di industrie alimentari di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e certifichi di non aver ricevuto un provvedimento di diniego all'istanza stessa.

4. Nei confronti dei responsabili delle industrie alimentari individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le sanzioni previste all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di individuazione delle industrie che possono beneficiare delle procedure semplificate previste dalla legge.

**7. 05.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — (Norme integrative per l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari). — 1. Entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano, con proprio provvedimento, le industrie alimentari nei confronti delle quali adottare, in relazione alla tipologia di attività, alle dimensioni dell'impresa e al numero di addetti, misure dirette a semplificare le procedure del sistema *Hazard analysis and critical control points* (HACCP).

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono inviati al Ministro della Sanità ai fini dell'emanazione degli opportuni regolamenti ovvero, ove occorra, della proposizione di appropriate modifiche alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, gli accertamenti relativi all'applicazione delle procedure del sistema HACCP nelle imprese aventi fino a 5 dipendenti sono sospesi, così come l'esazione delle multe inflitte alle imprese della medesima classe dimensionale in ragione della riscontrato mancato od incompleto adeguamento alla normativa di attuazione della Direttiva 93/43/CEE del Consiglio.

**7. 01.** Pittino.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — (Norme in materia di conservazione degli uccelli selvatici). — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge che costituiscono, altresì, norme fondamentali di riforma economico-sociale.

2. Le deroghe di cui al precedente comma possono essere disposte soltanto in assenza di altre soluzioni soddisfacenti ai fini del raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 9 della Direttiva 409/79/CEE e per periodi determinati strettamente necessari al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e gli Osservatori faunistici venatori, ove previsti.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente al controllo della fauna selvatica, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE relativamente al proprio territorio. Nell'ambito del territorio provinciale, le deroghe sono attuate dalle Province, acquisito il parere degli ATC, secondo le modalità individuate dalla legge regionale. Le deroghe di cui alla lettera c) dell'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE sono disposte acquisito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e gli Osservatori faunistici venatori e non possono comunque avere ad oggetto specie per le quali sia stata dichiarata la grave diminuzione della consistenza numerica.

4. Il provvedimento di deroga deve specificare:

a) la specie oggetto del provvedimento in questione;

b) i soggetti abilitati;

c) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;

d) le circostanze di tempo ed i luoghi del prelievo;

e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie, dai soggetti autorizzati secondo le modalità stabilite dalle Regioni;

f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;

g) la motivazione con riferimento alle ragioni indicate al comma 1 dell'articolo 9 della Direttiva 409/79/CEE.

5. Entro il 31 maggio di ogni anno, ciascuna regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, nonché alle Amministrazioni interessate, una relazione analitica sull'esercizio delle deroghe di cui alla presente legge.

**7. 02.** Vascon, Pittino, Dozzo.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — (Norme in materia di conservazione degli uccelli selvatici). — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente Legge che costituiscono, altresì, norme fondamentali di riforma economico-sociale.

2. Le deroghe di cui al precedente comma possono essere disposte soltanto in assenza di altre soluzioni soddisfacenti ai fini del raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 9 della Direttiva 409/79/CEE e per periodi determinati strettamente necessari al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e gli Osservatori faunistici venatori, ove previsti.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono le deroghe di cui all'articolo 9 della Direttiva 409/79/CEE relativamente al proprio territorio. Nell'ambito del territorio provinciale, le deroghe sono attuate dalle province, acquisito il parere degli ATC, secondo le modalità individuate dalla legge regionale.

4. Il provvedimento di deroga deve specificare:

a) la specie oggetto del provvedimento in questione;

b) i soggetti abilitati;

c) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;

d) le circostanze di tempo ed i luoghi del prelievo;

e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie, dai soggetti autorizzati secondo le modalità stabilite dalle Regioni;

f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;

g) la motivazione con riferimento alle ragioni indicate al comma 1 dell'articolo 9 della Direttiva 409/79/CEE.

5. Entro il 31 maggio di ogni anno, ciascuna Regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, nonché alle Amministrazioni interessate, una relazione analitica sull'esercizio delle deroghe di cui alla presente legge.

**7. 03.** Vascon, Pittino, Dozzo.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. Le regioni e province autonome disciplinano le modalità di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9, della direttiva 409/79/CEE nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge costituenti altresì, norme fondamentali di riforma economico-sociale.

2. Le deroghe di cui all'articolo 1 possono essere disposte soltanto quando non vi siano altre soluzioni soddisfacenti per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE e per i periodi determinati, strettamente necessari al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica e gli Osservatori faunistici venatori, ove previsti.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente al controllo della fauna selvatica, le regioni e le province autonome dispongono le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE relativamente al proprio territorio. Nell'ambito del territorio provinciale le deroghe sono attuate dalle Province, sentiti gli ATC secondo le modalità stabilite dalla legge regionale. Le di cui alla lettera c) dell'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE sono disposte sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica e gli Osservatori faunistici venatori e non possono avere comunque ad oggetto specie per le quali sia stata dichiarata la grave diminuzione della consistenza numerica.

4. Le deroghe previste devono specificare:

a) le specie oggetto dello stesso;

b) i soggetti abilitati;

c) i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;

d) le circostanze di tempo ed i luoghi di prelievo;

e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie, dai soggetti autorizzati con le modalità stabilite dalle Regioni;

f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;

g) la motivazione con riferimento alle regioni indicate al comma I dell'articolo 9 della Direttiva 409/79/CEE.

5. Entro il 31 maggio di ogni anno ciascuna regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nonché alle Amministrazioni interessate una relazione analitica sull'esercizio delle deroghe di cui alla presente legge.

**7. 04.** Lembo, Berselli, Pezzoli, Losurdo, Franz, Nan, Collavini.

**(A.C. 6661 - sezione 8)**

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

*(Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le regole per la definizione delle specifiche tecniche delle inter-

faccie delle reti offerte in Italia e delle procedure per la pubblicazione delle stesse;

b) definire le procedure da adottare per la valutazione della conformità delle apparecchiature;

c) definire le modalità per la designazione degli organismi notificati;

d) disciplinare la sorveglianza e il controllo del mercato;

e) vigilare affinché l'utilizzo delle apparecchiature non determini rischi per la salute e sia commisurato alle esigenze dei disabili ed all'espletamento dei servizi di emergenza;

f) tutelare i dati relativi alla vita privata;

g) promuovere l'uso efficace di risorse limitate, in particolare per quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze;

h) specificare che le attività inerenti alla vigilanza, al controllo, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza del Ministero delle comunicazioni.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 8.

*(Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega).*

*Sopprimerlo.*

**\*8. 1.** Nan, Bergamo, Collavini.

*Sopprimerlo.*

**\*8. 2.** Pittino, Caparini.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , come previsto dall'articolo 4 della direttiva;*

**8. 3.** Pittino.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: secondo le previsioni dell'articolo 10 della direttiva e dei relativi allegati;*

**8. 4.** Pittino.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: alla commissione, secondo le previsioni degli articoli 10 e 11 della direttiva;*

**8. 5.** Pittino.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: in collegamento con quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva;*

**8. 6.** Pittino.

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: determini aggiungere la seguente: inutili*

**8. 7.** Pittino.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: come disposto dall'articolo 3 della direttiva;*

**8. 8.** Pittino.

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: dell'utente e dell'abbonato;*

**8. 9.** Pittino.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: ove ciò rientri nelle competenze esclusive degli Stati membri;*

**8. 10.** Pittino.

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;*

**8. 11.** Pittino.

**(A.C. 6661 - sezione 9)****ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 9.**

*(Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare siano vietati l'utilizzazione di integratori preparati con farina di carne animale; l'uso di alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici; l'uso di sostanze coloranti, conservanti, appetizzanti, di urea e vitamine se non per finalità terapeutica, di elementi minerali, di sostanze ad azione auxinica, di aminoacidi di origine sintetica; l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), come definiti dall'articolo 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, quali prodotti alimentari, ingredienti alimentari, compresi gli additivi e gli aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici, compresi i solventi di estrazione, alimenti, mangimi composti, materie prime per mangimi, taluni prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, prodotti fitosanitari, prodotti medicinali veterinari, concimi, ammendanti del terreno, sementi, materiale di moltiplicazione vegetale e animale.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL  
DISEGNO DI LEGGE****ART. 9.**

*(Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali: criteri di delega).*

*Sopprimerlo.*

**\*9. 1.** Pittino.

*Sopprimerlo.*

**\*9. 3.** De Ghislanzoni Cardoli.

*Sopprimerlo.*

**\*9. 6.** Garra.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 9.** — *(Attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali).* — 1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sarà informata al principio e criterio direttivo del divieto di utilizzazione nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare di antibiotici ad azione auxinica e di organismi geneticamente modificati (OGM), nonché, per gli animali della specie bovina e ovicaprina, delle farine di origine animale.

**9. 5 (nuova formulazione).** La Commissione.

*Al comma 1, sostituire le parole da: prevedere che nell'alimentazione fino alla fine del comma con le seguenti:*

*a) introdurre l'espreso divieto di utilizzare, nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare o comunque produttori di materie e beni commestibili, integratori preparati con farina di carne animale;*

*b) vietare egualmente il ricorso nell'allevamento ad alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici ed, altresì, l'impiego di sostanze coloranti, conservanti, appetizzanti, di urea e vitamine se non per finalità strettamente terapeutiche, di elementi minerali, di ostane ad azione auxinica, di aminoacidi di origine sintetica;*

c) sancire l'assoluta proibizione di alimentare animali inseriti a qualsiasi titolo o livello nel ciclo alimentare umano con organismi geneticamente modificati, così come definiti dall'articolo 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990.

**9. 2. Pittino.**

*Al comma 1, sopprimere la parola: taluni.*

**9. 4. La Commissione.**

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis. — (*Protezione delle galline ovaiole: criteri di delega*). — 1. L'attuazione della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli, prevedere l'altezza libera minima fra i vari livelli di 50 centimetri di spazio per permettere alle galline lo svolgimento di un maggior numero di comportamenti naturali;

b) specificare che dal 1o gennaio 2003 nelle gabbie non modificate ogni gallina ovaiole possa disporre di almeno 800 centimetri quadrati di superficie misurata con le stesse caratteristiche già previste, come proposto dalla commissione europea nella sua proposta originaria di direttiva;

c) prevedere che l'allevamento nelle gabbie modificate di cui al capo III della direttiva sia vietato a decorrere dal 1o gennaio 2012, e che a decorrenza 1o gennaio 2003 sia vietata la costruzione o la messa in funzione per la prima volta di questo tipo di gabbie, data già prevista per gli altri tipi di gabbie;

d) prevedere che a decorrere dal 1o gennaio 2002 nelle gabbie modificate ogni gallina ovaiole disponga di almeno 950

centimetri quadrati di superficie di cui 800 di superficie utilizzabile, quest'ultimo spazio già previsto per le gabbie non modificate;

e) prevedere che le uova immesse sul mercato riportino sull'etichetta una delle seguenti diciture, a modifica degli articoli 1, 3 e allegato del decreto ministeriale 16 aprile 1986:

1) « uova di galline allevate all'aperto », per le uova prodotte da galline allevate in impianti di cui al Capo I della direttiva, con possibilità di accesso a spazi all'aperto;

2) « uova di galline allevate a terra », per le uova prodotte da galline allevate in impianti di cui al Capo I, senza possibilità di accesso a spazi all'aperto;

3) « uova di galline allevate in gabbia », per le uova prodotte da galline allevate in impianti di cui ai Capi II e III della direttiva.

**9. 014. Procacci.**

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis. — (*Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624*). — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dagli articoli 1 e 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 e dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevedendo che, per talune tipologie di attività estrattive, con decreto del Ministro dell'industria di concerto, ove d'interesse, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica possano essere individuati i requisiti professionali per la nomina di direttore responsabile, anche diversi da quelli di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

**9. 015. Governo.**

**(A.C. 6661 - sezione 10)****ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.***(Discariche di rifiuti: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire un'adeguata qualità del progetto delle discariche nonché della gestione, anche successivamente alla chiusura, al fine di prevenire o ridurre i rischi per la salute nonché l'impatto sull'ambiente, ivi compreso l'effetto serra;

b) individuare e definire i trattamenti preliminari necessari per il conferimento di rifiuti in discarica;

c) identificare i parametri per l'individuazione delle tipologie di rifiuti recuperabili con particolare riferimento alla frazione putrescibile recuperabile tramite trattamento biologico, a quella suscettibile di recupero energetico e alla frazione di rifiuti inerti recuperabili;

d) individuare i criteri per la definizione del trattamento di inertizzazione;

e) definire i termini entro i quali raggiungere i contenuti massimi consentiti in discarica dei rifiuti di cui alla lettera c), assicurando un congruo periodo transitorio, in conformità a quanto previsto in merito dalla direttiva;

f) adottare interventi per minimizzare lo smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;

g) prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto di certificazione ambientale di cui alle norme ISO 14001 ed al regolamento (CEE) n. 1836/93

del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo alle registrazioni dei siti EMAS, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

h) definire le modalità, anche temporali, per la chiusura della discarica nonché gli obblighi del gestore durante la fase operativa e post-operativa, determinando criteri di massima uniformi per le attività di ispezione e controllo;

i) definire le modalità di prestazione e di gestione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), della direttiva, assicurando altresì la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni in materia di costi.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10  
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 10.***(Discariche di rifiuti: criteri di delega).**Sopprimerlo.***10. 1.** Pittino.*Al comma 1, sopprimere la lettera a).***10. 2.** Pittino.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un'adeguata qualità del progetto con le seguenti: i più elevati livelli di sicurezza del progetto.*

**10. 3.** Pittino.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: o con la seguente: e.*

**10. 15.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la salute aggiungere le seguenti: e per l'integrità dell'ecosistema locale e la tutela del paesaggio.*

**10. 4.** Pittino.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la salute aggiungere le seguenti: e per l'integrità dell'ecosistema locale.*

**10. 5.** Pittino.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la salute aggiungere le seguenti: e per l'integrità dell'ambiente antropico circostante.*

**10. 6.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**10. 7.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**10. 8.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**10. 9.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**10. 10.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**10. 11.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**10. 12.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**10. 13.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**10. 14.** Pittino.

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. L'attuazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, sarà informata al seguente principio e criterio direttivo:

a) prevedere una rappresentanza specifica per i lavoratori ad alta qualificazione tramite l'assegnazione di un seggio supplementare, con elettorato attivo e passivo separato, per ciascun Stato membro in cui sia impiegato almeno il 15 per cento dei lavoratori con qualifica di dirigente e di quadro dell'impresa o del gruppo di imprese.

**10. 01.** Selva, Pace, Lembo, Pezzoli, D'Ippolito.

**(A.C. 6661 — sezione 11)**

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

*(Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli organismi che

forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti televisive via cavo quando detti organismi:

1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;

2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;

3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;

b) prevedere la possibilità di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 11.

*(Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega).*

*Sopprimerlo.*

**11. 1.** Pittino, Caparini.

*Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: detti organismi con le seguenti: , per detti organismi ricorrano, contestualmente e singolarmente, le seguenti condizioni:*

**11. 2.** Pittino, Caparini.

*Al comma 1, lettera a), punto 1), sostituire le parole: di diritti speciali con le seguenti: di concessione unica.*

**11. 3.** Pittino.

*Al comma 1, lettera a), punto 2), sostituire le parole: notevole forza di mercato con le seguenti: oltre il 25 per cento del mercato in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove è autorizzato ad operare.*

**11. 5.** Pittino, Caparini.

*Al comma 1, lettera a), punto 3), sostituire le parole: i diritti speciali od esclusivi con le seguenti: diritti che limitano a due o più le imprese autorizzate a prestare servizi o ad installare e fornire reti di telecomunicazioni.*

**11. 6.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**11. 7.** Pittino, Caparini.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: sulla base di una valutazione che deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni del mercato, del fatturato relativo in rapporto alle dimensioni del mercato, del controllo, dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato.*

**11. 8.** Pittino.

*Aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*c) prevedere che sia possibile rilasciare concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti radiotelevisivi digitali mediante l'uso di frequenze terrestri e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base della legge 31 luglio 1997, n. 249, dei piani di assegnazione delle frequenze e dei regolamenti adottati dall'Autorità stessa.*

**11. 9.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

**(A.C. 6661 - sezione 12)****ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 12.**

*(Attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità).*

1. Il Governo è delegato ad attuare la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'articolo 18 della citata legge n. 25 del 1999, coordinando e adeguando l'ordinamento interno in materia di trasporto ferroviario anche in base ai principi e ai criteri desumibili dalla stessa direttiva 96/48/CE, nonché dalle direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 12.**

*(Attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità).*

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** Pittino.

*Al comma 1, sostituire le parole da: ad attuare fino a: presente legge con le seguenti: ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.*

**12. 6.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

*Al comma 1, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un anno.*

**12. 2.** Pittino.

*Al comma 1, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.*

**12. 3.** Pittino.

*Al comma 1, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un mese.*

**12. 7.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.*

**12. 8.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, sopprimere le parole: coordinando e.*

**12. 4.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere le parole: anche in base.*

**12. 5.** Pittino.

**(A.C. 6661 - sezione 13)****ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 13.**

*(Attuazione della direttiva 97/36/CE sull'esercizio delle attività televisive).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del comma 2 nonché del primo e del

secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, si applicano anche ai programmi i cui diritti di utilizzazione siano stati acquisiti prima del 28 febbraio 1998.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DI-  
SEGNO DI LEGGE

ART. 13.

*(Attuazione della direttiva 97/36/CE, sull'esercizio delle attività televisive).*

*Sopprimerlo.*

**13. 1.** Pittino.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13. *(Attuazione della direttiva 97/36/CE sull'esercizio delle attività televisive).*

L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, è abrogato.

**13. 10.** Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
13. 3 DEL GOVERNO.

*All'emendamento 13. 3, sopprimere il comma 2.*

**0. 13. 3. 12.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

*All'emendamento 13. 3, sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

**0. 13. 3. 8.** Follini, Peretti.

*All'emendamento 13. 3, sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:*

3. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori quali soggetti in età evolutiva. Pertanto i minori devono essere tutelati dalla diffusione di informazioni e di immagini che ne possano turbare il naturale sviluppo psico-fisico nei servizi audiovisivi e d'informazione messi a disposizione del pubblico. Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso l'introduzione di strumenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il controllo dei programmi o delle informazioni la cui visione può essere accessibile ai minori, garantendo la possibilità di inibire la visione di taluni programmi o informazioni. Le disposizioni si pongono come norme di esecuzione degli obblighi assunti dall'Italia con la firma e la ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

4. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la tutela dei minori nei servizi audiovisivi e di informazione con riguardo alle trasmissioni televisive e alla rete *Internet*, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) riconoscimento del prevalente interesse dei minori anche nelle fasce orarie non dedicate ai minori;

b) previsione di una disciplina specifica per la pubblicità dedicata ai minori;

c) divieto di trasmissione in chiaro di film vietati ai minori degli anni diciotto;

d) divieto di trasmissione in forma codificata di film vietati ai minori degli anni diciotto in canali che trasmettono anche programmazione destinata ai minori;

e) previsione della possibilità di trasmettere in chiaro film vietati ai minori degli anni quattordici fra le ore 22,30 e le ore 7;

f) istituzione di una commissione centrale per la classificazione dei contenuti informativi per le seguenti fasce di età: minori degli anni dieci e minori degli anni diciotto;

g) individuazione delle modalità tecniche per l'introduzione di un sistema di filtro delle trasmissioni televisive che consenta ai genitori di inibire, attraverso il televisore, la visione di programmi non adatti all'età del minore;

h) individuazione delle modalità tecniche per l'introduzione di un sistema di filtro delle pagine *web* e degli altri servizi che veicolano informazioni che consenta ai genitori di inibire, attraverso opportuni settaggi del *software* di comunicazione installato nel *personal computer* di casa, la visione di informazioni ed immagini non adatti all'età del minore distribuiti sulla rete *Internet*;

i) introduzione dell'obbligo per chi pubblica informazioni su reti telematiche di applicare delle etichette di classificazione dei contenuti secondo le modalità tecniche definite;

l) introduzione dell'obbligo delle aziende televisive pubbliche e private di provvedere alla etichettatura secondo le modalità tecniche definite;

m) previsione di un meccanismo che consenta il costante aggiornamento delle modalità tecniche e un confronto a livello europeo ed internazionale sull'attuazione della normativa e i risultati raggiunti;

n) introduzione del divieto di diffusione di materiale pornografico sulla rete *Internet* in assenza di un sistema di controllo degli accessi che consenta di stabilire l'età anagrafica dell'utente.

**0. 13. 3. 9.** Follini, Peretti.

*All'emendamento 13. 3, al comma 3, lettera b), sopprimere la parola: gratuita.*

**0. 13. 3. 1.** Pittino, Caparini.

*All'emendamento 13. 3, sopprimere il comma 4.*

**0. 13. 3. 2.** Pittino, Caparini.

*All'emendamento 13. 3, comma 4, alinea, sostituire le parole da: delegato a emanare fino a: decreto legislativo con le seguenti: tenuto a presentare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge.*

**0. 13. 3. 3.** Pittino, Caparini.

*All'emendamento 13. 3, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) definizione delle sanzioni.

**0. 13. 3. 4.** Pittino, Caparini.

*All'emendamento 13. 3, sopprimere il comma 5.*

**0. 13. 3. 5.** Pittino, Caparini.

*All'emendamento 13. 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Al fine di tutelare lo sviluppo fisico, mentale e morale dei minorenni è vietata ogni forma di pubblicità di prodotti per i minori che sia ingannevole in merito alla specificità del prodotto, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in attuazione della direttiva CEE 84/450 in materia di pubblicità ingannevole.

**0. 13. 3. 6.** Pittino, Caparini.

*All'emendamento 13. 3, sopprimere il comma 6.*

**0. 13. 3. 11.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

*All'emendamento 13. 3, comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 13. 3. 10.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

All'emendamento 13. 3, comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché a quella degli animali, anche attraverso scene di violenza o loro ridicolizzazione.

**0. 13. 3. 7 (nuova formulazione).** Procacci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. — (Attuazione della direttiva 97/36/CE sull'esercizio delle attività televisive). — 1. Le emittenti televisive estere sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi del diritto comunitario, ed in particolare dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE, modificata dalla direttiva 97/36/CE, sono tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico residente nel territorio della Repubblica.

2. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse eventualmente acquisiti su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la società da uno Stato membro dell'Unione europea o dello spazio economico europeo, in modo tale da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile, secondo le modalità previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

3. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi che possano ledere tale diritto o che, comunque:

a) possano nuocere al predetto sviluppo psichico, fisico o morale;

b) contengano scene di violenza gratuita oppure insistita oppure efferata oppure pornografiche;

c) contengano incitamenti all'odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

4. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto una disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) riconoscimento e rafforzamento del diritto prevalente di cui al comma 3, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificatamente dedicate ai minori;

b) previsione di una specifica disciplina per la pubblicità dedicata ai minori;

c) individuazione delle modalità tecniche di protezione o, comunque, idonee a identificare programmi o servizi che necessitano di particolari cautele;

d) conferimento all'Autorità delle competenze in materia di controllo e regolamentazione secondaria, senza aggravio di oneri a carico della finanza pubblica;

e) definizione delle procedure di controllo.

5. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 3, nonché di quelle adottate ai sensi del comma 4, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

6. Per pubblicità televisiva si intende ogni forma di messaggio trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni. Rientrano in questa definizione gli *spot*, gli *spot* di televendita, le telepromozioni e ogni forma simile di promozione commerciale. È abrogato il comma 9-bis dell'articolo 8 della

legge 6 agosto 1990, n. 223, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483. Conseguentemente, al comma 9-ter dell'articolo 8 della citata legge n. 223 del 1990, nel testo modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, le parole « le altre forme di pubblicità di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico » sono sostituite dalle seguenti: « forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi ».

7. Per televendita si intendono le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.

8. Sono vietate la pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite che proponcano o evocino rappresentazioni discriminatorie, o comunque offensive, delle differenze di sesso, di razza, di nazionalità, di convinzioni religiose e politiche, o inducano comportamenti pericolosi per la salute, la sicurezza, l'ambiente, arrechino pregiudizio ai minori o attentino alla dignità umana. Si applicano alle televendite e alle radiovendite le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, concernente l'applicazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

9. La pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite devono essere riconoscibili come tali e distinguersi con mezzi ottici o acustici di facile percezione. A tal fine la trasmissione della pubblicità e delle radiotelevendite deve essere preceduta da un apposito annuncio che ne renda chiara la distinzione dal resto della produzione e seguita da altro annuncio di ripresa della produzione stessa. I messaggi pubblicitari non possono, comunque, utilizzare lo stesso contesto scenico delle pro-

duzioni né essere presentati da conduttori di telegiornali o rubriche di attualità.

10. La pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite non devono utilizzare messaggi cifrati, tecniche subliminali o che modifichino il volume audio della diffusione. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è abrogato.

11. Sono vietate la pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite di prodotti a base di tabacco, di medicinali e di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

12. La pubblicità clandestina è vietata. Per pubblicità clandestina si intende la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in una produzione, anche mediante effetti speciali, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Si considera in ogni caso intenzionale una presentazione quando è fatta dietro pagamento o altro compenso.

13. È abrogato l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122.

**13. 3 (nuova formulazione).** Governo.

*Al comma 1 sopprimere le parole: nonché del primo e del secondo periodo del comma 3.*

**13. 2.** Pittino.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. A decorrere dalla data entrata in vigore della presente legge, all'articolo 8 del decreto ministeriale n. 581 del 1993, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I programmi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. La sponsorizzazione di programmi televi-

sivi da parte di imprese le cui attività comprendono la produzione o la vendita di medicinali e cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non di specifici medicinali o cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica nel territorio italiano ».

**13. 4.** Nan, Bergamo, Collavini, Peretti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, inclusi gli *spot* di televendita, gli *spot* pubblicitari e ogni altra forma di pubblicità, escluse le finestre di televendita, non può superare il 20 per cento del tempo di trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione per *spot* pubblicitari non deve superare il 15 per cento del tempo di trasmissione quotidiano. La proporzione di *spot* pubblicitari e di *spot* di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il venti per cento. Le finestre di programmazione destinate alla televendita trasmesse da un canale non esclusivamente dedicato a quest'ultima devono avere una durata minima ininterrotta di 15 minuti. Il numero massimo di finestre di programmazione giornaliera è otto. La loro durata complessiva non può superare le tre ore al giorno. Esse devono essere nettamente individuate come finestre di televendita attraverso dispositivi ottici e acustici ».

b) il comma 9-bis è abrogato.

**13. 5.** Nan, Bergamo, Collavini, Peretti.

**(A.C. 6661 - sezione 14)**

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 14.**

*(Modifica alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, in materia di disciplina delle tasse e dei diritti marittimi).*

1. Al fine di conformare la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi al principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra gli Stati membri dell'Unione europea, è abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a lire 270 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, di cui lire 80 milioni relative alle minori entrate già spettanti alle autorità portuali, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14  
DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 14.**

*(Modifica alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, in materia di disciplina delle tasse e dei diritti marittimi).*

*Sopprimerlo.*

**14. 1.** Pittino.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis. (Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898) - 1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come modificato dall'articolo 9 della legge 2 maggio 1990, n. 104, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonché a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attività nel territorio dell'Unione europea.

**\*14. 01.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis. (Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898) - 1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come modificato dall'articolo 9 della legge 2 maggio 1990, n. 104, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonché a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attività nel territorio dell'Unione europea.

**\*14. 02.** Governo.

**(A.C. 6661 - sezione 15)**

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 15.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, terzo comma, le parole: « analisi eseguite con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) » sono sostituite dalle seguenti: « analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) »;

b) all'articolo 6, secondo comma, le parole: « analisi dei campioni prelevati con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1) » sono sostituite dalle seguenti: « analisi dei campioni prelevati almeno con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1) »;

c) all'articolo 6, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora per i parametri "coliformi totali" e "coliformi fecali" vengano superati, rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi per detti parametri è aumentata al 95 per cento »;

d) all'articolo 6, decimo comma, le parole: « i controlli con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) » sono sostituite dalle seguenti: « i controlli almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) »;

e) all'articolo 6, undicesimo comma, le parole: « due campioni consecutivi prelevati con la frequenza prevista in tabella (allegato 1) » sono sostituite dalle seguenti: « due campioni consecutivi prelevati almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) »;

f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7 — 1. Quando per due stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino per entrambi i periodi la non idoneità alla balneazione, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Quando in una stagione balneare i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino la non idoneità alla balneazione con un numero di campioni non conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Poste in atto le misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa, il giudizio di idoneità alla balneazione sarà subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite negli ultimi sei mesi distribuite anche in due periodi di campionamento consecutivi almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1).

2. Se nella stagione balneare precedente sono stati effettuati campionamenti routinari in numero inferiore a quelli minimi previsti nella tabella (allegato 1), la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Il suddetto divieto potrà essere rimosso a seguito dell'esito favorevole di analisi eseguite per un intero periodo di campionamento almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) »;

g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8 — 1. Le regioni, per i punti non idonei alla balneazione per i quali adottano misure di miglioramento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, comunicano al Ministero dell'ambiente, ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, tali misure, anche al fine di ottemperare agli obblighi comunitari. Per i casi in cui le regioni accertino che la situazione non necessiti di misure di miglioramento, le stesse dovranno darne adeguata motivazione.

2. Per i punti non idonei alla balneazione, per i quali è necessario adottare misure di miglioramento, fermo restando il divieto di balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono adottate nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa »;

h) nell'allegato 1:

1) nella terza colonna, le parole: « Frequenza campioni » sono sostituite dalle seguenti: « Frequenza minima dei campioni »;

2) nella nota n. 1 le parole: « la frequenza di campionamento » sono sostituite dalle seguenti: « la frequenza minima di campionamento ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 15.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione).*

*Sopprimerlo.*

**15. 1.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**15. 2.** Pittino.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

a) All'articolo 4, primo comma, lettera a), le parole: « a cura dei presidi e servizi multizonali previsti dall'articolo 22

della legge n. 833/1978 e, fino all'attivazione degli stessi, dai laboratori provinciali di igiene e profilassi » sono sostituite dalle seguenti: « a cura delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali »;

*a-bis)* all'articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente « i risultati delle analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della Sanità a cura delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali »;

*a-ter)* all'articolo 5, lettera *e)* le parole: ai presidi e servizi multizonali sono sostituite dalle seguenti: « alle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o ai presidi e servizi multizonali ».

**15. 16.** Governo.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**15. 3.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**15. 4.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**15. 5.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**15. 6.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**15. 7.** Pittino.

*Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 7, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: per due stagioni balneari fino a: en-*

*trambi con le seguenti: per tre stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino per tutti e tre.*

**15. 8.** Pittino.

*Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 7, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: tre.*

**15. 17.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 7, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ad un terzo con le seguenti: alla metà.*

**15. 9.** Pittino.

*Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 7, sopprimere il comma 2.*

**15. 10.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**15. 11.** Pittino.

*Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , per i punti non idonei alla balneazione fino a: tali misure con le seguenti: comunicano al Ministero dell'ambiente, ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le misure adottate per rimuovere le cause che hanno indotto alla dichiarazione di non balneabilità.*

**15. 12.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**15. 13.** Pittino.

*Sopprimere il comma 2.*

**15. 14.** Pittino.

*Al comma 2, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2002.*

**15. 15.** Pittino.

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis — (Modifiche alla legge 10 luglio 1991, n. 210) — 1. L'articolo 3, comma 3, della legge 10 luglio 1991, n. 210, recante « Norme di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974 », è sostituito dal seguente:

3. Le compagnie marittime che beneficiano del diritto di stabilimento ai sensi del trattato istitutivo della Comunità economica europea hanno identico trattamento delle compagnie di navigazione marittime nazionali italiane.

**15. 01.** Governo.

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis — (Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339) — 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, è sostituita dalla seguente:

« c) l'indicazione della composizione analitica, con i componenti caratteristici.

**15. 02.** Governo.

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — (Modifiche al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319). — 1. Al-

l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

*c-bis)* se riguarda le attività di maestro di sci e di guida alpina.

**15. 03.** Governo.

**(A.C. 6661 — sezione 16)**

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 16.**

*(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).*

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videotermini, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54 »;

b) all'articolo 55, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.

3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alte-

razione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzia la necessità »;

c) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

« ART. 58 — (*Adeguamento alle norme*). — 1. I posti di lavoro devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

(*Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*).

*Sopprimerlo.*

**16. 1.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\* **16. 2.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\* **16. 3.** Lamacchia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**16. 4.** Pittino.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3.*

**16. 5.** Lamacchia.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, le parole: re-*

lativamente ai lavoratori di cui all'articolo 51, lettera c).

**16. 6.** Lamacchia.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 4.*

**16. 7.** Lamacchia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**16. 8.** Pittino.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: I posti di lavoro aggiungere le seguenti: dei lavoratori di cui all'articolo 51, lettera c).*

**16. 9.** Lamacchia.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 17. — 1. All'articolo 1746 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono fatte comunque salve le disposizioni in materia di star del credere, stabilite dagli accordi economici collettivi di categoria.

**16. 01.** Lamacchia.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 17. — (*Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155*). — 1. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano dal 1° gennaio 2001.

2. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 dicembre 2000.

\* **16. 02.** Pivetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 17. — (*Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155*). — 1. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano dal 1° gennaio 2001.

2. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 dicembre 2000.

**\*16. 04.** Pezzoli, Lembo, Losurdo, Franz, Aloï, Mazzocchi, Contento, Carlesi, Nan, Pittino, Collavini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 17. — (*Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento*). — 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è aggiunto il seguente comma:

« 3. Tutte le macellazioni sono inderogabilmente precedute da stordimento ed avvengono esclusivamente in luoghi autorizzati dalle autorità competenti e sono vietate su tutto il territorio nazionale le macellazioni e gli abbattimenti che non risparmiano agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze ».

**16. 07.** Losurdo, Porcu, Franz, Conti, Pezzoli, Lembo, Nan, Pittino, Collavini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 17. — (*Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento*). — 1.

La lettera *b)*, comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è soppressa.

**16. 08.** Franz, Pezzoli, Losurdo, Lembo, Nan, Pittino, Collavini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 17. — (*Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento*). — 1. La lettera *h)* del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333 è sostituita dalla seguente:

« *h)* autorità competente: il Ministero della sanità, il servizio veterinario della regione e della provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; per macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i riti religiosi sono le regioni ».

**16. 09.** Losurdo, Franz, Conti, Pezzoli, Lembo, Gramazio, Porcu, Nan, Pittino, Collavini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 17. — (*Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento*). — 1. Il comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)* ».

**16. 010.** Franz, Pezzoli, Losurdo, Lembo, Nan, Pittino, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — (Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento). — 1. Le lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, sono soppresse.

**16. 011.** Franz, Pezzoli, Losurdo, Lembo, Conti, Nan, Pittino, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — (Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento). — 1. Il comma 2, dell'articolo 9 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è soppresso.

**16. 012.** Losurdo, Franz, Pezzoli, Lembo, Porcu, Nan, Pittino, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — (Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento). — 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'inosservanza delle prescrizioni indicate all'articolo 5 comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7 comma 1, nonché agli articoli 9 e 10 è punito con la reclusione da 1 a 2 anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a 10 milioni.

2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate al comma 1 è punita con la reclusione a 5 anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 8 a lire 20 milioni ».

**16. 013.** Franz, Losurdo, Pezzoli, Lembo, Conti, Nan, Pittino, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — (Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento). — 1. Al comma 2, allegato B, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, il secondo periodo è soppresso.

**16. 014.** Losurdo, Franz, Pezzoli, Lembo, Conti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — (Modifiche al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina). — 1. In attuazione della direttiva 2000/15/CE, che modifica la direttiva 64/432/CE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite a decorrere dal 31 dicembre 2000 »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b), limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite:

1) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita, entro il 31 dicembre 2001;

2) per gli animali in partenza da tutte le altre aziende, entro il 31 dicembre 2002 ».

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali della specie

suina, la registrazione nella banca dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini spostati, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di partenza o la data di arrivo ».

**16. 016.** Governo.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 17. — (Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque minerali naturali ed acque di sorgente). — 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque minerali naturali ed acque di sorgente, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Le acque di sorgente che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano conformi alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo, possono essere commercializzate fino al 30 aprile 2001.

**16. 017.** Governo.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 17. — (Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli). — 1. Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è soppresso.

**16. 015.** Governo.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 17. — 1. Ai fini di tutela della salute e di salvaguardia della sicurezza alimentare, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato, che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di

cui alla Legge 16 giugno 1998, n. 209, sarà vietato il confezionamento di acqua naturale e di acqua e bevande addizionate con anidride carbonica in contenitori di materia plastica.

2. Per materia plastica si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili.

3. I soggetti interessati hanno a disposizione, dalla pubblicazione del Decreto attuativo di cui al comma 4, novanta giorni per adeguarsi alle norme di cui al comma 1, e centoventi giorni per mettere in commercio le scorte di acqua naturale e di acqua e bevande addizionate con anidride carbonica ancora confezionate in contenitori di plastica.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in collaborazione con il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni, entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge emana un Decreto attuativo per l'applicazione delle norme previste dal presente articolo.

5. Ai fini del presente articolo è istituito un fondo per l'incentivazione delle politiche di riciclaggio del vetro e del suo utilizzo come materia prima per il confezionamento dell'acqua naturale e di acqua e bevande addizionate con anidride carbonica.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 100 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nella unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo utilizzando l'accantonamento destinato al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, adottato di concerto con il

Ministro della sanità, le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse del fondo di cui al comma 5.

8. Per i soggetti che non danno attuazione alle norme previste dai commi 1 e 2, se ciò non costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa da 40 milioni a 100 milioni.

9. Per i soggetti di cui al comma 8, in caso di recidiva, e se ciò non costituisca reato è previsto il ritiro della licenza e il pagamento di una sanzione pecuniaria non inferiore a 150 milioni.

10. I soggetti responsabili delle inadempienze, di cui al comma 8 e 9, sono civilmente responsabili degli eventuali danni alla salute del consumatore derivanti dall'assunzione di acqua naturale e di acqua e bevande addizionate con anidride carbonica confezionate in contenitori in plastica.

**16. 05.** Carlesi, Pezzoli, Collavini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 17. — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti, agli ingredienti alimentari e ai prodotti farmaceutici destinati al consumo o uso umano, derivanti interamente o parzialmente da prodotti geneticamente modificati.

2. Le materie prime, i semilavorati, e i prodotti finiti costituiti da uno o più ingredienti modificati geneticamente devono riportare in etichetta la dicitura « prodotto contenente ingredienti geneticamente modificati » e le relative specifiche.

3. Con decreto del Ministero della sanità, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla formulazione di un elenco delle materie prime destinate alla preparazione di prodotti per uso umano.

4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano vigileranno sull'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

5. A chiunque produca prodotti semilavorati e prodotti finiti alimentari e farmaceutici costituiti da uno o più ingredienti geneticamente modificati, privi del-

l'etichetta prevista dal comma 2 del presente articolo, è applicata la sanzione della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi e alla confisca del prodotto.

6. A chiunque ponga in commercio prodotti semilavorati e prodotti finiti alimentari e farmaceutici costituiti da uno o più ingredienti geneticamente modificati, privi dell'etichetta prevista dal comma 2 del presente articolo, è applicata la sanzione della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, alla confisca del prodotto, e alla sanzione pecuniaria di lire 25 milioni.

7. Per i soggetti di cui ai commi 5 e 6, in caso di recidiva, è previsto il ritiro della licenza e il pagamento di una sanzione pecuniaria non inferiore a 50 milioni.

8. I soggetti giuridici responsabili delle inadempienze, di cui al comma 5 e 6, sono civilmente responsabili degli eventuali danni alla salute del consumatore derivanti dall'assunzione di sostanze geneticamente modificate non dichiarate in etichetta.

**16. 06.** Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio, Pezzoli, Lembo, Losurdo, Franz, Nan, Collavini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 17. — 1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

**16. 018.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 17. — 1. Il Governo, entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

**16. 019.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

**(A.C. 6661 - sezione 17)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2000 e considerati i risultati raggiunti dal Paese con i dati consuntivi del bilancio dello Stato per il 1999 relativamente al rapporto deficit/PIL, alla crescita economica, alla occupazione e all'inflazione;

valutato che:

l'intensità della crescita economica nei diversi paesi dell'Unione economica e monetaria è ancora significativamente e fortemente differenziata;

secondo i dati ISTAT relativi all'esercizio 1999, la pressione fiscale è ulteriormente cresciuta rispetto al 1998, salendo al 43,3 per cento;

è stata più volte sottolineata la necessità di una maggiore armonizzazione nella struttura dei sistemi tributari dell'Unione europea, attraverso il « pacchetto Monti », approvato dall'Ecofin nel dicembre 1997, finalizzato ad un coordinamento tra i paesi per combattere la concorrenza fiscale dannosa all'interno del Mercato unico, prevenire la crescente erosione del gettito e stimolare una politica fiscale a favore dell'occupazione;

queste iniziative fiscali prevedono due aree di intervento specifico, la tassazione dei redditi di impresa e la tassazione del risparmio;

la struttura dei sistemi fiscali europei è andata evolvendosi nel senso di accentuare il carico sul fattore lavoro;

la completa instaurazione del mercato unico impone la istituzione di un coordinamento minimo delle politiche fiscali portando a compimento i progetti sulla fiscalità del risparmio e su quello delle imprese;

impegna il Governo:

a svolgere ogni azione al fine di rendere operativo il « pacchetto Monti », evitando distorsioni sul fattore lavoro e sviluppando un'azione per favorire forme di cooperazione fiscale, presupposto di un equilibrio cooperativo;

a ridurre significativamente la pressione fiscale italiana portandola sotto la media dei Paesi dell'Unione europea.

**9/6661/1.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Grillo, Buttiglione, Cutrufo, Bergamo.

La Camera,

premesso che:

le isole minori soffrono di particolari problemi in ragione della loro posizione geografica;

l'azione dello Stato assume il significato di solidarietà nel riequilibrio delle aree particolarmente svantaggiate del Paese;

rilevata la particolare vocazione turistica dell'arcipelago toscano;

l'arcipelago toscano ha in fase di elaborazione un patto territoriale che prevede investimenti nel solo settore alberghiero per circa 40 miliardi;

valutata la necessità di difendere le priorità per lo Stato italiano, data la sua particolare diversità regionale e la elevata differenziazione nella distribuzione del reddito;

valutata altresì la necessità di dotare il territorio delle isole di peculiari interventi in infrastrutture, soprattutto in impianti di depurazione e di difesa ambientale che non possono essere disgiunti da investimenti privati;

impegna il Governo

a svolgere ogni azione al fine di consentire che l'arcipelago toscano — attualmente nelle aree dell'obiettivo 5B, — possa restare

tra le aree oggetto di interventi comunitari consentendo così la realizzazione degli investimenti decisivi per lo sviluppo dell'offerta turistica legata alle esigenze specifiche emergenti dalle singole realtà regionali.

**9/6661/2.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

La Camera,

premesso che:

in occasione di recenti operazioni relative al passaggio di proprietà di aeromobili da soggetti italiani a soggetti comunitari, si sono registrate alcune difficoltà nel momento in cui questi ultimi hanno chiesto la cancellazione del Registro aeronautico nazionale dell'aeromobile acquistato, per poterlo iscrivere nel Registro aeronautico del proprio stato di appartenenza, membro dell'Unione europea, dal momento che il registro italiano, non ritenendo di poter dare immediato seguito alla richiesta, ha avviato la procedura prevista dall'articolo 758 del codice della navigazione (il cosiddetto «avviso *ad opponendum*»), in quanto la fattispecie della cancellazione immediata per trasferimento dell'iscrizione dell'aeromobile in un registro di altro stato membro dell'Unione europea non è contemplata tra quelle per le quali l'articolo 762 del codice della navigazione prevede la non applicabilità della procedura di cui all'articolo 758 del medesimo codice;

l'applicazione nella ricordata fattispecie della procedura prevista dall'articolo 758 del codice della navigazione non solo non trova alcun riscontro negli altri stati dell'Unione europea, ma pone a carico del legittimo proprietario (comunitario) oneri impropri per poter disporre del bene acquistato, con conseguente lesione del principio della libera circolazione

impegna il Governo

a farsi promotore di una apposita iniziativa legislativa, eventualmente anche in oc-

casione della presentazione del disegno di legge comunitaria 2001, volta a modificare l'articolo 762 del codice della navigazione, nel senso di prevedere che la procedura di cui all'articolo 758, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del codice della navigazione non si applica anche nel caso in cui il proprietario dell'aeromobile faccia domanda di cancellazione al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro stato membro dell'Unione europea e nel caso in cui l'aeromobile sia stato riconsegnato al proprietario da parte delle società di cui all'articolo 751, secondo comma, del codice della navigazione, e che, in tali casi, l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione esegua la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione se sull'aeromobile non risultino iscritti diritti reali o di garanzia.

**9/6661/3.** Bova.

La Camera,

premesso che le direttive comunitarie spesso recano disposizioni eccessivamente particolari e dettagliate, che non tengono conto delle specifiche realtà sociali ed economiche dei singoli Stati membri,

impegna il Governo

a tener conto, sia nella fase di negoziazione degli atti normativi comunitari, sia nella fase di recepimento degli stessi nell'ordinamento nazionale, delle specifiche realtà nazionali e dei settori economici ed imprenditoriali sui quali tali atti intervengono.

**9/6661/4.** Pezzoli, Lembo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2000 (n. 6661);

valutata l'importanza assunta in campo alimentare dall'utilizzo di prodotti derivanti da OGM (organismi geneticamente modificati);

tenuto conto dei molteplici aspetti, positivi e negativi, che lo sviluppo delle biotecnologie comporta nella dieta dei consumatori italiani ed europei e, soprattutto, della mancanza di risultati sperimentali certi che comprovino che i prodotti biotecnologici siano assolutamente privi di rischi per i consumatori;

valutata positivamente la decisione della Commissione europea che ha presentato il 15 gennaio il « libro bianco sulla sicurezza alimentare » che prevede l'istituzione dell'*Authority* comunitaria che dovrà garantire la salubrità dei cibi che arrivano sulle tavole dei consumatori europei;

preso atto che sono entrati in vigore due regolamenti comunitari (Reg. 49 e Reg. 50 del 10 gennaio 2000) che impongono l'etichettatura dei prodotti alimentari che contengono più dell'uno per cento di componenti geneticamente modificate;

valutata l'importanza che il consumatore finale debba venir informato, tramite opportuna etichetta, della presenza o meno di prodotti ottenuti da OGM negli alimenti che intende acquistare;

impegna il Governo:

a dare piena attuazione ai citati regolamenti comunitari da poco in vigore;

ad intervenire tramite provvedimento legislativo, per completare e modificare la normativa nazionale in materia di etichettatura, in particolare per quei prodotti che non sono compresi nei due regolamenti comunitari sopra menzionati.

**9/6661/5.** Carlesi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2000 (n. 6661);

valutato che le materie plastiche, oltre ad essere altamente inquinanti per la loro scarsa biodegradabilità, sono anche fortemente cancerogene visto che alcuni monomeri che costituiscono la loro strut-

tura polimerica sono tossici e sono facilmente riscontrabili nelle acque minerali e nelle bevande gassate;

esaminato positivamente l'articolo 30 del trattato che istituisce le Comunità europee, modificato successivamente dal Trattato di Amsterdam, sulla tutela della salute e sulla salvaguardia della sicurezza alimentare;

constatata l'importanza di poter utilizzare materie prime, come il vetro, che diano certezza al consumatore dal punto di vista della sicurezza alimentare e siano in linea con i contenuti del libro bianco sulla sicurezza degli alimenti che prevede l'istituzione dell'*Authority* comunitaria che dovrà garantire la salubrità dei prodotti alimentari che arrivano sulle tavole dei consumatori europei;

impegna il Governo:

ad intraprendere qualsiasi iniziativa di carattere legislativo, in piena sintonia con la Comunità europea, volta ad impedire il confezionamento di acqua naturale e di acqua e bevande addizionate con anidride carbonica in contenitori di plastica;

ad incentivare l'uso del vetro come materia prima succedanea per il confezionamento dei prodotti sopra citati e quindi ad istituire un fondo per l'incentivazione delle politiche di riciclaggio di tale materia prima.

**9/6661/6.** Polizzi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2000 (n. 6661);

valutata la necessità di modificare il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, che va ad attuare la direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, in particolare per quanto riguarda

l'autorità competente all'applicazione e controllo sulle macellazioni per alcuni riti religiosi;

premesso che la direttiva comunitaria 93/119/CE a cui fa riferimento il decreto legislativo n. 333 del 1998, sul punto riguardante l'autorità competente all'applicazione e al controllo sulle macellazioni per i riti religiosi indicati è vaga e confusa e lascia ampia discrezionalità, per quanto riguarda l'intervento legislativo, agli Stati membri;

impegna il Governo:

ad intervenire urgentemente per modificare il decreto legislativo sopra menzionato, nell'ottica di tutelare gli animali da inutili sofferenze, praticando, prima di ogni tipo di macellazione, lo stordimento;

a modificare la definizione di autorità competente, come prevista dal decreto legislativo sopra menzionato, in particolare per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, in cui l'autorità competente deve essere rappresentata dalle regioni.

**9/6661/7.** Aloj, Losurdo, Lembo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2000 (n. 6661);

premesso che:

non esiste attualmente una normativa comune a tutti i paesi membri dell'Unione europea in materia di amministrazione immobiliare e condominiale;

l'attuale normativa applicata in Italia inerente l'amministrazione immobiliare e condominiale presenta notevoli differenze con quella adottata dagli altri paesi membri;

valutata la necessità di uniformare tali distinte normative in un testo comunitario;

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente al fine di provvedere alla realizzazione di un testo normativo comunitario di carattere preliminare, in materia di amministrazioni immobiliari e condominiali, da proporre agli altri paesi membri per una loro valutazione ed eventuale approvazione in sede legislativa.

**9/6661/8.** Apolloni, Lamacchia.

La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge comunitaria per il 2000 (n. 6661);

premesso che

un'attendibile ricerca americana effettuata dalla « *The Humane Society of the United States/Humane Society International* (HSUS/HSI), in collaborazione con il giornalista tedesco Manfred Karremann, e ripresa da diverse associazioni animaliste internazionali, ha denunciato, anche attraverso foto e sequenze di immagini, il vergognoso commercio di pelli e pellicce di cani e gatti;

la ricerca è durata diciotto mesi e si è svolta in paesi asiatici come Cina (considerato il maggior produttore di pelli di cani e gatti), Filippine, Thailandia e Corea, paesi dove questa « attività » rappresenta una realtà abbastanza diffusa e quotidiana;

si stima che questo commercio veda come vittime oltre due milioni di gatti e di cani ogni anno;

il nostro Paese, assieme a Germania, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, risulterebbe essere uno dei maggiori importatori di pellicce di cani e gatti che servono per rivestire animali giocattolo, per guarnire interni di scarpe, bordare capi di abbigliamento e accessori vari, che vengono etichettati o sotto denominazioni generiche, o come « volpe azzurra », « vera pelliccia », « pelliccia di cane della Mongolia »;

il 22 aprile la trasmissione televisiva di Raitre « King-Kong, un pianeta da salvare » ha mandato in onda spezzoni di un video che documentava questa tragica realtà;

i laboratori di analisi dell'Università di Tor Vergata di Roma, hanno recentemente esaminato il DNA di campioni di pelli di giacconi, provenienti dal mercato romano di via Sannio. Giacconi della stessa marca sono comunque reperibili in altri mercati cittadini e della provincia e in qualche negozio. Sul rapporto delle analisi eseguite dall'Università si legge tra l'altro: « il frammento di DNA ottenuto dalla pelliccia del giaccone analizzato è risultato identico, nella banca dei geni, per *Canis familiaris* (cane domestico) »;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché in tutti i paesi dell'Unione europea venga proibita ogni forma di importazione e di commercializzazione di pelli di animali domestici;

a sollecitare una forte presa di posizione dell'Unione europea nei riguardi dei paesi produttori di pelli di cani e gatti, promuovendo nel contempo una politica di sensibilizzazione nei confronti della comunità internazionale finalizzata a vietare o comunque scoraggiare questo tipo di odioso commercio;

ad emanare norme che prevedano l'obbligo di etichettatura (specie animale impiegata; se di allevamento o da cattura in natura; paese di provenienza delle pelli) di tutti i capi di abbigliamento realizzati in parte o completamente con pelli da pellicceria come definite dalla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, provenienti da qualsiasi tipo di animale e commercializzate in Italia;

a mettere in atto tutte quelle iniziative finalizzate ad effettuare un attento monitoraggio del fenomeno, che permettano, quindi, di valutare l'esatta dimensione e diffusione del commercio di pellicce di cani e gatti.

**9/6661/9.** Galletti, Procacci.

La Camera,

nell'ambito della discussione del disegno di legge comunitaria 2000, con particolare riferimento alle materie collegate alla sicurezza e alla prevenzione nei luoghi di lavoro, nei luoghi di visite specialistiche che utilizzano tecnologie che richiedono precauzione d'uso a tutela della salute, nei centri di ricerca medica dove vengono condotte analisi, sperimentazioni diagnostiche e terapeutiche nelle quali le persone sane sono esposte a radiazioni ionizzanti,

impegna il Governo

all'utilizzazione della competenza dell'ANPA (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) alla quale affidare il vaglio preventivo dei provvedimenti relativi alle materie sopra indicate.

**9/6661/10.** De Benetti, Paissan, Scalia.

La Camera,

rimarcando come le condizioni di mercato prevalenti in alcuni settori produttivi stiano incentivando i produttori di beni agroalimentari tipici nazionali ad importare dall'estero le materie prime necessarie alla loro fabbricazione, e ciò allo scopo di resistere alle pressioni competitive che impongono loro di abbassare i prezzi ad ogni costo;

sottolineando come vi siano evidenti prove di questa tendenza, specialmente nel settore oleario, nel quale il prodotto finito nazionale è scambiato ad un prezzo che risulta essere inferiore persino al costo di spremitura delle olive;

apprezzando la necessità di tutelare le produzioni agroalimentari tipiche nazionali, non solo quali cespiti di entrate fiscali, ma in quanto vere e proprie espressioni culturali;

impegna il Governo

ad agire energicamente sul versante della tutela dei prodotti agroalimentari nazio-

nali, sia intensificando i controlli, sia introducendo speciali agevolazioni a favore di coloro che impiegano nella lavorazione materie prime di origine nazionale.

**9/6661/11.** Pittino.

La Camera,

esaminato il disegno di legge comunitaria 2000;

premesso che la legge comunitaria, insieme alla relazione annuale del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, agli obiettivi strategici 2000-2005, al programma di lavoro per il 2000 della Commissione europea e al programma della Presidenza portoghese, rappresentano il pacchetto comunitario che il nostro Paese deve « recepire » per partecipare pienamente alle istituzioni europee;

premesso che la legge comunitaria non deve rappresentare esclusivamente il sistema con cui l'Italia recepisce la legislazione comunitaria (fase discendente), ma anche lo strumento con cui le istituzioni nazionali possono partecipare attivamente alla crescita politica ed economica della Comunità europea (fase ascendente);

tenuto conto dell'importanza di migliorare i sistemi di recepimento della normativa comunitaria, cercando di integrarla e uniformarla il più possibile alle esigenze socio-economiche dei singoli Stati membri;

valutata positivamente l'indagine conoscitiva sulla qualità e sui modelli di recepimento delle direttive comunitarie, promossa dalla XIV Commissione della Camera e sulle diverse proposte di modifica della legge La Pergola (legge 9 marzo 1989, n. 86);

tenuto conto della necessità di aggiornare e semplificare la normativa nazionale di recepimento e di attuazione della legislazione comunitaria, attraverso la compilazione di testi unici;

tenuto conto che alcune volte la legislazione comunitaria viene recepita ed

attuata senza considerare l'impatto che essa ha sul tessuto economico e sociale del nostro Paese, rendendo quanto mai complessa e difficile la sua applicazione da parte dei soggetti interessati;

considerato quanto mai opportuno che il Parlamento nazionale possa esprimere un giudizio di legittimità e di conformità con l'ordinamento interno dello Stato italiano nei confronti della normativa comunitaria;

impegna il Governo

ad assumere iniziative di propria competenza al fine di modificare la legge La Pergola nell'ottica di prevedere che le leggi comunitarie future non siano solo un sistema di recepimento, ma uno strumento di modifica di norme di attuazione già preesistenti nella nostra legislazione che possono non essere conformi con il nostro tessuto economico e sociale e di norme di attuazione che hanno dato luogo a procedure di infrazione da parte della CE e che devono essere corrette in base alla norma comunitaria originale.

**9/6661/12.** Lembo, Pezzoli, De Benetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge comunitaria 2000;

tenuto conto dell'importanza che il settore agro-alimentare riveste nel tessuto economico del nostro Paese;

valutato l'articolo 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, sulla tutela della salute e di salvaguardia della sicurezza alimentare;

tenuto conto della necessità di tutelare contemporaneamente sia il consumatore finale sia il settore produttivo nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia;

constatata l'importanza di alcune tematiche che sono state presentate, tramite emendamenti al disegno di legge sopra menzionato, tra cui si ricordano:

1) l'etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati;

2) le modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, di attuazione della direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

3) le integrazioni al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, che recepisce le direttive 93/43/CE e 96/3/CE, che reca norme in materia di igiene dei prodotti alimentari;

4) il sistema di utilizzo della plastica come materia prima per la conservazione di acque minerali e bevande addizionate con anidride carbonica;

impegna il Governo:

ad intervenire urgentemente per completare e modificare la normativa nazionale in materia di etichettatura in riferimento agli alimenti contenenti OGM (organismi geneticamente modificati);

ad intervenire urgentemente per modificare il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, nell'ottica di tutelare gli animali da inutili e gratuite sofferenze;

ad apportare integrazioni e modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nell'ottica di semplificare ed elasticizzare ulteriormente la normativa, adeguandola a quella che è la realtà produttiva del Paese;

ad intraprendere qualsiasi iniziativa presso la Comunità europea volta a ridurre gradualmente l'utilizzo di contenitori di plastica per il confezionamento di acqua naturale e di acqua e bevande addizionate con anidride carbonica;

ad incentivare l'uso del vetro come materia prima succedanea per il confezio-

namento dei prodotti sopra citati e quindi a promuovere l'istituzione di un fondo per l'incentivazione delle politiche di riciclaggio di tale materia prima.

**9/6661/13.** Losurdo, Lembo, Pezzoli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6661, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000 »;

considerato che tra le direttive per la cui emanazione è prevista la delega legislativa (allegato B) figura anche quella relativa al comitato aziendale europeo (94/45/CE: direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie);

rilevato che tale direttiva, prima di essere inclusa nel disegno di legge comunitaria per il 2000, era stata oggetto di un accordo interconfederale siglato l'11 dicembre 1996 per la parte datoriale da Confindustria e Assicredito e per i sindacati dei lavoratori da CGIL, CISL e UIL, con la conseguente esclusione delle altre organizzazioni, sia datoriali, sia dei lavoratori ad alta qualificazione (dirigenti e quadri);

tenuto conto che né il testo della direttiva né quello dell'accordo utilizzano, nel definire la composizione del comitato aziendale europeo, il criterio della rappresentanza nazionale e non quello della rappresentanza « categoriale »;

ricordato che la risoluzione sulla situazione dei dirigenti d'impresa nella Comunità europea approvata nel 1993 dal Parlamento europeo chiedeva alla Commissione delle Comunità europee di « avviare le iniziative necessarie a garantire nelle imprese e gruppi di di-

menzione europea il diritto dei dirigenti d'impresa ... a una rappresentanza che consenta loro di riunirsi e operare in modo autonomo»;

sottolineato che né il testo della direttiva né il testo dell'accordo garantiscono l'esercizio di tale diritto, poiché la composizione dei comitati aziendali europei nello Stato membro è stabilita in relazione al numero complessivo dei lavoratori della multinazionale senza tenere minimamente conto delle specificità delle categorie interessate;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di sua competenza affinché sia prevista una rappresentanza specifica per i lavoratori ad alta qualificazione (dirigenti e quadri), attraverso l'assegnazione di un seggio supplementare, con elettorato attivo e passivo separato, per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 15 per cento dei lavoratori con qualifica di dirigente e quadro dell'impresa o del gruppo di imprese.

\* **9/6661/14.** Selva, Pace, Lembo, Pezzoli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6661, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000 »;

considerato che tra le direttive per la cui emanazione è prevista la delega legislativa (allegato B) figura anche quella relativa al comitato aziendale europeo (94/45/CE: direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie);

rilevato che tale direttiva, prima di essere inclusa nel disegno di legge comu-

nitaria per il 2000, era stata oggetto di un accordo interconfederale siglato l'11 dicembre 1996 per la parte datoriale da Confindustria e Assicredito e per i sindacati dei lavoratori da CGIL, CISL e UIL, con la conseguente esclusione delle altre organizzazioni, sia datoriali, sia dei lavoratori ad alta qualificazione (dirigenti e quadri);

tenuto conto che né il testo della direttiva né quello dell'accordo utilizzano, nel definire la composizione del comitato aziendale europeo, il criterio della rappresentanza nazionale e non quello della rappresentanza « categoriale »;

ricordato che la risoluzione sulla situazione dei dirigenti d'impresa nella Comunità europea approvata nel 1993 dal Parlamento europeo chiedeva alla Commissione delle Comunità europee di « avviare le iniziative necessarie a garantire nelle imprese e gruppi di dimensione europea il diritto dei dirigenti d'impresa ... a una rappresentanza che consenta loro di riunirsi e operare in modo autonomo »;

sottolineato che né il testo della direttiva né il testo dell'accordo garantiscono l'esercizio di tale diritto, poiché la composizione dei comitati aziendali europei nello Stato membro è stabilita in relazione al numero complessivo dei lavoratori della multinazionale senza tenere minimamente conto delle specificità delle categorie interessate;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di sua competenza affinché sia prevista una rappresentanza specifica per i lavoratori ad alta qualificazione (dirigenti e quadri), attraverso l'assegnazione di un seggio supplementare, con elettorato attivo e passivo separato, per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 15 per cento dei lavoratori con qualifica di dirigente e quadro dell'impresa o del gruppo di imprese.

\* **9/6661/17.** D'Ippolito, Matranga, Nan, Collavini.

La Camera,

premessi che:

i ritardi di pagamento dei debiti contrattuali non lasciano indenni le imprese che ne sono vittime in quanto perturbano seriamente il flusso di cassa, compromettono la redditività e danneggiano la concorrenzialità;

nel peggiore dei casi essi possono portare all'insolvenza ed alla perdita di posti di lavoro: un caso di insolvenza su quattro è dovuto ai ritardi di pagamento (*Federation National de l'Information d'Enterprises ed de la Gestion de Créances*, Lione, settembre 1997);

il 33 per cento delle imprese europee considera il problema dei ritardi di pagamento grave, quando non addirittura tale da minacciare la loro esistenza. Questo fenomeno raggiunge infatti livelli del 51 per cento in Grecia, del 50 per cento in Italia e del 46 per cento in Francia (*European Payment Habits Survey* - rassegna europea delle abitudini in fatto di pagamenti - 1996, *Intrum Justitia*, Amsterdam, aprile 1997);

in un momento in cui a livello europeo la disoccupazione interessa 18 milioni di persone circa, i ritardi di pagamento costituiscono un problema impossibile da ignorare;

la Commissione ha ripetutamente fatto notare che il rischio di fallimento per le imprese europee risulta inaccettabilmente elevato: il 50 per cento delle imprese di nuova costituzione non riesce a sopravvivere oltre il quinto anno (*Le imprese in Europa - Quarta relazione; Commissione europea 1996, p. 62*);

i ritardi di pagamento rappresentano un fattore di importanza cruciale per la sopravvivenza delle imprese e pertanto qualsiasi intervento volto a combatterli è assolutamente improrogabile;

il fatto di non pagare entro i termini prescritti costituisce una violazione di contratto. In troppi casi tuttavia i ritardi di pagamento sono divenuti la norma piuttosto

che l'eccezione ed i debitori trattano con leggerezza il loro obbligo contrattuale di rispettare i termini di pagamento, con effetti dannosi particolarmente marcati per le imprese di piccole e medie dimensioni;

quanto agli effetti sul mercato unico, i ritardi di pagamento ne intralciano il buon funzionamento ed impediscono alle piccole e medie imprese (PMI) di approfittare pienamente delle occasioni che esso offre. Le differenze tra le prassi seguite nei diversi Stati membri a questo proposito sono molto considerevoli: i tempi medi effettivi di pagamento dei Paesi sudeuropei risultano tre volte superiori a quelli dei Paesi più settentrionali. Le differenze nei tempi di pagamento ed i problemi posti dai ritardi di pagamento si ripercuotono sulla concorrenzialità e finiscono per dissuadere le imprese dall'impegnarsi in scambi transfrontalieri. In media il 21 per cento delle imprese europee sarebbero indotte ad esportare di più se i pagamenti dei clienti esteri fossero meno dilazionati;

le legislazioni degli Stati membri in tema di ritardi di pagamento sono notevolmente varie. Per quanto riguarda ad esempio il diritto legale agli interessi di mora si constata che tale diritto non è riconosciuto in tutti gli Stati membri e che, laddove lo è, il tasso di interesse ed il dispositivo per stabilirlo differiscono notevolmente, come differiscono le procedure di ricorso e i dispositivi di risarcimento dei vari costi attinenti al recupero dei crediti. Queste differenze rendono complicato, aleatorio e spesso estenuante incassare crediti in altri Stati membri;

le PMI risentono più pesantemente delle conseguenze dei ritardi di pagamento dei loro clienti a causa della vulnerabilità del loro flusso di cassa, del fatto che frequentemente fanno affidamento su un numero limitato di fornitori e della loro debolezza nei confronti delle grandi imprese loro clienti. I costi amministrativi

attinenti al recupero dei crediti risultano parimenti sproporzionatamente elevati per le PMI, le quali non dispongono di personale per occuparsi dei crediti in essere. La categoria delle PMI è quella che trarrà il massimo beneficio da un'efficace legislazione sui ritardi di pagamento;

alcuni paventano che i provvedimenti legislativi miranti ad affrontare il problema dei ritardi di pagamento, ad esempio riconoscendo senza mezzi termini il diritto agli interessi di mora, possano ritorcersi contro le PMI. L'esempio dei paesi nordici tuttavia dimostra che tale categorie di imprese, lungi dal risentire negativamente dei tassi di interesse elevati sui ritardi di pagamento, ne ha tratto vantaggio: effettivamente la stragrande maggioranza delle imprese di tali paesi, tra cui quelle di piccole dimensioni, esercita il proprio diritto agli interessi di mora: dato che le PMI sono creditrici di importi superiori a quelli che essi devono ad imprese di maggiori dimensioni, esse risulterebbero beneficiare nette di tassi di interesse legale più elevati sui ritardi di pagamento come pure di riduzioni del volume globale dei debiti. Uno studio di imprese private britanniche nel 1994 ha mostrato che le PMI vantavano crediti pari al doppio dei loro debiti (40 miliardi di GBP contro 20 miliardi di GBP); tale proporzione risulta invariata per l'importo complessivo dei ritardi di pagamento: 20 miliardi di GBP di crediti in mora contro 10 miliardi di debiti in mora. Ciò significa che se si eliminassero i ritardi di pagamento le sole PMI britanniche otterrebbero un importo complessivo netto pari a 10 miliardi di GBP;

la rapidità di recupero dei crediti ha un effetto importante sulla liquidità delle PMI. È quindi importante che tali imprese possano disporre di procedure di recupero accelerate, che consentano di ottenere un titolo esecutivo in breve periodo di tempo. Ciò consentirebbe alle PMI di trarre benefici molto maggiori degli attuali dal funzionamento del mercato interno;

altrettanto dicasi per le procedure legali semplificate che sono disponibili in molti Stati membri per il recupero di piccoli crediti (« *small claims Court* », « *juge de paix* », « *Amtsgericht* » ed altre). È la facilità di adire tali organi che li rende interessanti per le PMI;

in diversi paesi il settore pubblico è uno tra i peggiori pagatori. Per gli ospedali pubblici vengono riportati tempi di pagamento nei confronti delle imprese che forniscono loro attrezzature sanitarie pari in media a 307 giorni in Italia e a 305 in Spagna (*European Diagnostic Manufacturers Association*, ottobre 1997);

due principali ragioni impongono provvedimenti speciali per questo settore: in primo luogo i ritardi di pagamento delle autorità pubbliche rappresentano un cattivo esempio per tutti gli operatori economici. Gli organismi pubblici hanno l'obbligo di privilegiare l'interesse generale rispetto al proprio e dovrebbero conservare una rigorosa disciplina nel pagare i propri fornitori. Nell'ambito della politica volta ad accelerare i pagamenti nell'Unione le amministrazioni pubbliche, che con il volume dei loro acquisti producono ripercussioni considerevoli sull'economia, dovrebbero assumere un ruolo di guida trascinandolo l'intera economia in un miglioramento delle prassi di pagamento. In secondo luogo, si riscontra uno squilibrio tra le parti: un gran numero di imprese dipende da contratti pubblici, specialmente in determinati settori (ad esempio edilizia e difesa) e teme quindi di perdere il cliente più importante o unico. A causa delle loro rispettive posizioni negoziali e delle norme del settore pubblico in tema di termini di pagamento né incoraggiano a farlo, le imprese non possono veramente trattare con il settore pubblico;

il 2 maggio 2000 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato la direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento, licenziata successivamente dal Consiglio dei ministri UE dell'industria;

la direttiva si occupa delle seguenti materie:

- a) interessi in caso di ritardato pagamento (articolo 3);
- b) riserva di proprietà (articolo 4);
- c) procedure di recupero di crediti non contestati (articolo 5);
- d) recepimento (articolo 6);

impegna il Governo

ad attivare le procedure di recepimento entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della direttiva stessa in considerazione della particolare situazione italiana caratterizzata da una diffusa e quanto mai nociva prassi di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, conseguentemente, di violazione dei termini contrattuali.

**9/6661/15.** Saonara.

La Camera,

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2000 (n. 6661),

premessi che:

il ricorso alle sanzioni penali dovrebbe rappresentare uno strumento di natura eccezionale;

pertanto, occorre limitare lo strumento della delega per quanto riguarda questa delicata materia;

al fine di limitare la discrezionalità attribuita spesso al legislatore, occorre che tali scelte vengano, ove possibile, attribuite alle commissioni di merito competenti,

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa di propria competenza per far sì che, nell'elaborazione del disegno di legge comunitaria, sia limitato il ricorso allo strumento della delega per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni penalmente rilevanti.

**9/6661/16.** (nuova formulazione) Nan, Bergamo.

La Camera,

premessi che:

il Consiglio europeo di Nizza del 7-8 dicembre dovrà prendere decisioni rilevanti per il futuro dell'Europa senza che, allo stato, i governi europei abbiano elaborato alcuna valida prospettiva di riforma istituzionale dell'Unione europea;

l'Europa è ogni giorno chiamata ad affrontare i problemi della politica estera, della difesa della sicurezza e del governo dell'economia, oltre a quelli dell'allargamento dell'Unione ai paesi dell'Est europeo;

la capacità di governo non può risiedere esclusivamente nel Consiglio dei Ministri dell'Unione, rendendosi necessaria la riforma del processo decisionale e un diverso rapporto tra potere legislativo ed esecutivo;

il patrimonio comunitario accumulato rischia di essere dilapidato senza un progetto riformatore capace di guidare l'Europa attraverso una Costituzione federale europea;

la recente presa di posizione del Ministro degli esteri tedesco, Joschka Fisher, ha evidenziato i gravi limiti del metodo intergovernativo, auspicando il passaggio dall'Unione alla Federazione per dare all'Unione un governo efficace, stabilisce, capace di agire e di assumere iniziative e decisioni;

impegna il Governo:

ad assumere urgenti iniziative in sede europea per portare avanti il progetto di Costituzione europea prevedendo sia una Camera delle Nazioni che il trasferimento definitivo e totale della funzione legislativa al Parlamento Europeo;

ad assumere iniziative affinché nella Conferenza intergovernativa si assuma l'impegno di adottare una Costituzione federale europea;

a riferire al Parlamento sullo stato dei lavori preparatori prima dello svolgimento

del Consiglio europeo di Biarritz del 13 e 14 ottobre e della Conferenza di Nizza del 7 dicembre 2000.

**9/6661/18.** Tassone, Buttiglione, Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2000, n. 6661;

considerati i dati consuntivi del bilancio dello Stato per il 1999 relativi al rapporto deficit-PIL;

valutato che la crescita economica negli altri paesi dell'Unione economica e monetaria rimane ancora fortemente differenziata rispetto ai risultati raggiunti dalla nostra nazione in termini di sviluppo economico ed occupazionale;

ritenuto che sia necessario armonizzare maggiormente il sistema tributario interno con quello dei diversi paesi dell'Unione al fine di stimolare il mercato e favorire l'occupazione, soprattutto nelle aree depresse di obiettivo 1 e, particolarmente, nella Calabria;

impegna il Governo

a ridurre significativamente la pressione fiscale italiana almeno fino ai livelli della media dei paesi dell'Unione europea per favorire la libera iniziativa con conseguente creazione di nuovi posti di lavoro soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia.

**9/6661/19.** Bergamo.

La Camera,

impegna il Governo

ad informare la redazione del decreto legislativo attuativo della direttiva 1999/74/CE del consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, ai seguenti criteri direttivi:

a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli, prevedere l'altezza libera minima fra i vari livelli di 50 centimetri di spazio per permettere alle galline lo svolgimento di un maggior numero di comportamenti naturali;

b) specificare che dal 1° gennaio 2003 nelle gabbie non modificate ogni gallina ovaiole possa disporre di almeno 800 centimetri quadrati di superficie misurata con le stesse caratteristiche già previste, come proposto dalla commissione europea nella sua proposta originaria di direttiva;

c) prevedere che l'allevamento nelle gabbie modificate di cui al capo III della direttiva sia vietato a decorrere dal 1° gennaio 2012, e che a decorrenza 1° gennaio 2003 sia vietata la costruzione o la messa in funzione per la prima volta di questo tipo di gabbie, data già prevista per gli altri tipi di gabbie;

d) prevedere che a decorrere dal 1° gennaio 2002 nelle gabbie modificate ogni gallina ovaiole disponga di almeno 950 centimetri quadrati di superficie di cui 800 di superficie utilizzabile, quest'ultimo spazio già previsto per le gabbie non modificate;

e) prevedere che le uova immesse sul mercato riportino sull'etichetta una delle seguenti diciture, a modifica degli articoli 1, 3 e allegato del decreto ministeriale 16 aprile 1986:

1) « uova di galline allevate all'aperto », per le uova prodotte da galline allevate in impianti di cui al Capo I della direttiva, con possibilità di accesso a spazi all'aperto;

2) « uova di galline allevate a terra », per le uova prodotte da galline allevate in impianti di cui al Capo I, senza possibilità di accesso a spazi all'aperto;

3) « uova di galline allevate in gabbia », per le uova prodotte da galline allevate in impianti di cui ai Capi II e III della direttiva.

**9/6661/20.** Procacci, De Benetti, Schmid, Bova.

La Camera,

premessi che:

la legge 11 ottobre 1986, n. 713 e i successivi decreti legislativi e ministeriali di attuazione hanno recepito la direttiva 76/768/CEE e le sue successive modifiche, concernenti la produzione e la commercializzazione di cosmetici;

numerosi risultano, tuttavia, gli aspetti della normativa europea che non hanno trovato completa attuazione nel nostro Paese, quali quelli riguardanti le modalità per segnalare alle autorità competenti le reazioni indesiderate derivanti dall'uso dei cosmetici e le modalità attraverso le quali le aziende cosmetiche devono trasmettere le informazioni concernenti la composizione dei loro prodotti in previsione di possibili interventi medici urgenti per far fronte alle conseguenze dannose derivanti dall'uso incongruo di cosmetici;

risulta, inoltre, in contrasto con la normativa comunitaria la disciplina delle modalità attraverso le quali il Ministero della sanità definisce gli obblighi di notifica pre-marketing dei cosmetici prodotti in Italia o importati nel nostro Paese da Paesi europei ed extra-europei;

le attuali modalità di notifica che riguardano sia i produttori nazionali, sia le aziende importatrici da Paesi dell'Unione

europea o extracomunitari sono soggette a continua evoluzione e richieste di integrazione da parte dell'attuale ufficio del dipartimento dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della sanità, sulla base di interpretazioni volte a prevedere ulteriori obblighi rispetto all'unico obbligo di comunicazione previsto dalla normativa comunitaria in materia, relativo alla comunicazione del luogo di produzione;

il Ministero della sanità non ha ritenuto fino ad ora opportuno attribuire una autonoma competenza nel settore della prevenzione e della vigilanza all'interno dei propri dipartimenti e soprattutto non ha riconosciuto piena autonomia normativa dal comparto dei farmaci al settore dei cosmetici;

impegna il Governo

ad intraprendere una specifica iniziativa legislativa volta ad adeguare la disciplina recata dalla legge n. 713 del 1986 alla normativa comunitaria in materia, con specifico riferimento agli obblighi di notifica pre-marketing dei prodotti realizzati in Italia o importati da altri Stati membri dell'Unione europea o da Paesi extracomunitari e alla individuazione presso il Ministero della sanità di specifiche competenze in materia di prodotti cosmetici.

**9/6661/21.** Massa, Giannotti.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 - Attività dell'ENEL nel settore dei giochi e delle scommesse).**

CONTE e LEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi organi di stampa hanno riportato le comunicazioni e le grida di allarme del Presidente del Coni Gianni Petrucci in merito ad un previsto buco di bilancio e alla necessità di urgenti interventi strutturali nel settore della raccolta dei concorsi a pronostici sportivi;

a tale proposito è giunta la notizia della convocazione di una riunione interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri su invito del sottosegretario onorevole Enrico Micheli con la presenza dei vertici del Coni, del Ministro del tesoro onorevole Vincenzo Visco, del Ministro delle finanze onorevole Ottaviano Del Turco, del Ministro dei beni culturali onorevole Giovanna Melandri, nonché, come sembra, dei massimi esponenti dell'Enel, allo scopo di dare vita ad una società mista Coni-Enel cui affidare la gestione del Totocalcio —:

se, anche alla luce della normativa vigente, è accettabile che una società per la cui attività dovrebbe avere peculiare rilievo l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, investa gli utili nel settore dei giochi e delle scommesse, anziché effettuare investimenti finalizzati al miglioramento della qualità del servizio. (3-06105)

(25 luglio 2000)

**(Sezione 2 - Politica del Governo in materia di fiscalità degli immobili adibiti ad uso abitativo)**

FOTI, SELVA e ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere — premesso che:

gli oneri cui è soggetto il proprietario di casa in Italia sono di rilevante entità e di varia natura, dovendosi sommare alle ingenti spese necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, una congerie di forme di imposizione direttamente o indirettamente collegate al possesso della casa;

anche l'eliminazione della residua quota di tassazione Irpef della « prima casa », in più occasioni promessa dal Ministro delle finanze e dallo stesso evocata come misura di considerevole importanza, non sarebbe, in realtà, che un tardivo adeguamento dell'Italia agli ordinamenti tributari delle maggiori nazioni europee, ove non è prevista alcuna tassazione del reddito figurativo (e, quindi, inesistente) della casa di abitazione, né, tantomeno, la doppia tassazione del medesimo bene con l'imposta sul reddito e quella sul patrimonio (come avviene in Italia con Irpef e Ici);

l'attenzione ai pesi che gravano sugli immobili dovrebbe in ogni caso essere approfondita, dovendosi tenere conto — oltre ai tributi di più immediata percezione, quali Irpef, Irpeg, Ici, imposte di registro, sulle successioni e donazioni, tassa sui rifiuti ecc. — anche forme più occulte di

imposizione, quale quella rappresentata dai contributi richiesti ai proprietari di immobili dai consorzi di bonifica;

sull'applicazione di tali contributi ha avuto modo di intervenire con nettezza la Corte di cassazione a sezioni unite, escludendo la legittimità dell'applicazione di tali oneri ai proprietari di immobili in assenza di un beneficio diretto e specifico al bene, conseguenza della bonifica, che si traduca in una « qualità » del fondo, con un incremento di valore dell'immobile;

risulta sottoscritto un protocollo fra l'Ascotributi (Associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione tributi) e l'Anbi (Associazione nazionale delle bonifiche), nel quale si prevedono particolari norme per riscuotere i contributi consortili di bonifica inferiori a ventimila lire, mentre non risultano previste modalità specifiche per individuare ciascun proprietario tenuto al pagamento ed evitare l'iscrizione a ruolo in forma collettiva;

l'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, vieta la riscossione tramite ruolo di importi che non raggiungono le ventimila lire;

la riscossione dei contributi di bonifica è dall'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, disposta con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, quindi con versamento da ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto e per il periodo di possesso, come da articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'imputazione dei redditi fondiari —:

quale politica il Governo intenda adottare in materia di fiscalità degli immobili adibiti ad uso abitativo, anche con riferimento a forme di imposizione quali i contributi imposti da enti di bonifica, tutelando in questo ambito i contribuenti ed evitando che, per la loro riscossione, siano utilizzati bollettini, che, per i contributi consortili inferiori a ventimila lire, appaiono quali cartelle esattoriali, e, infine,

assicurando che ciascun contribuente venga iscritto a ruolo o riceva avviso di pagamento per l'importo da lui dovuto, proporzionalmente, quindi, alla parte di diritto reale goduta e per il periodo di possesso come beneficiario. (3-06113)

(25 luglio 2000)

**(Sezione 3 - Iniziative del Governo in materia di immigrazione clandestina anche in relazione ai recenti tragici fatti avvenuti nel canale di Otranto - I)**

PAGLIARINI e MARTINELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nelle settimane scorse alcuni membri del Governo hanno dichiarato che servono altri extracomunitari, non meno di 30.000, per soddisfare le richieste di lavoro delle imprese del Nord. Ma solo di recente, e non per iniziativa del Governo, si è saputo che solo nel Veneto gli extracomunitari iscritti alle liste di collocamento sono 14.101, di cui 10.344 disoccupati che hanno già avuto una precedente esperienza lavorativa e 3.757 in cerca di prima occupazione. In Lombardia gli iscritti sono ben 17.650, e così via;

lunedì 24 luglio 2000, due scafisti hanno ucciso due finanzieri dopo aver scaricato sulle spiagge della Puglia altri clandestini. Se le nostre forze dell'ordine avessero potuto far rispettare la legge, se necessario anche con l'uso delle armi, Salvatore De Rosa e Daniele Zoccola sarebbero ancora vivi e nel Paese ci sarebbero meno clandestini:-

cosa abbia da dire in merito a quanto sopra e cosa intenda fare il Governo per regolamentare in modo serio ed ordinato i flussi di lavoratori extracomunitari e per bloccare una volta per sempre i flussi di clandestini. (3-06106)

(25 luglio 2000)

**(Sezione 4 - Trattative SEAT-gruppo Telecom Italia per l'acquisto delle emittenti TMC e TMC 2)**

SORO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

Seat e Telecom Italia hanno confermato le trattative in corso per l'acquisizione delle emittenti televisive Tmc e Tmc2;

la buona riuscita dell'operazione permetterebbe la nascita di un terzo polo televisivo superando l'attuale duopolio Rai-Mediaset, e favorirebbe la crescita del sistema delle telecomunicazioni;

l'operazione deve sicuramente avvenire secondo quanto fissato dalla normativa interna e comunitaria e nel pieno rispetto delle Autorità competenti per materia;

da diverse parti si sollevano dubbi e obiezioni con l'intento palese di ostacolare il buon andamento della trattativa:-

se, a giudizio del Governo, una nuova e più articolata offerta di servizi di telecomunicazioni non corrisponda all'indirizzo di generale riforma previsto dal disegno di legge presentato dal Ministro delle comunicazioni e attualmente all'esame del Senato (AS. 1138). (3-06107)

(25 luglio 2000)

**(Sezione 5 - Incentivi per la mobilità di manodopera sul territorio e per gli investimenti al sud)**

SALES, GUERRA e CHERCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi giorni, il mondo imprenditoriale del nord Italia ha avanzato al Governo la richiesta di innalzare la quota di ingressi di lavoratori immigrati in Italia, così da sopperire alla mancanza di manodopera;

il Governo ha giustamente sottolineato l'esigenza di verificare, in via preliminare, la disponibilità di manodopera proveniente dal sud d'Italia da impiegare in aziende settentrionali;

la soluzione della questione meridionale e della disoccupazione italiana, concentrata quasi totalmente nel sud, consiste tuttavia nel creare lavoro laddove il lavoro non c'è;

non esistono, allo stato attuale, le condizioni sociali e politiche per una nuova, massiccia emigrazione dal sud al nord d'Italia;

tuttavia, in fase transitoria, in attesa che abbiano effetto i provvedimenti varati dal Governo, sarebbe utile verificare la disponibilità dei giovani meridionali a trasferirsi al centro-nord per un periodo temporaneo —

se il Governo non intenda avviare insieme a Confindustria, sindacati e conferenze Stato-regioni e Stato-città, una verifica della disponibilità dei disoccupati meridionali a trasferirsi temporaneamente al nord e, una volta verificata la disponibilità di un congruo numero di disoccupati a trasferirsi, varare forme di agevolazione per gli alloggi e per la mobilità, tali da mitigare l'impatto che anche queste forme di emigrazione temporanea avrebbero sulla società settentrionale e introdurre un sistema di tassazione differenziata per attrarre investimenti nel sud d'Italia, così da favorire il trasferimento di linee di produzione dal nord al sud d'Italia.(3-06109)

(25 luglio 2000)

**(Sezione 6 - Iniziative del Governo in relazione ai recenti tragici fatti avvenuti nel canale di Otranto)**

MANZIONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

Salvatore De Rosa e Daniele Zoccola hanno perso la vita mentre compivano il loro dovere;

il gommone delle Fiamme gialle su cui erano imbarcati è stato praticamente

distrutto dall'impatto con analoga imbarcazione guidata dagli schiavisti albanesi;

l'incidente si è rivelato inevitabile, nonostante il largo fronte radar e di intercettazione predisposto dalle forze di sicurezza italiane ed albanesi;

la lunga sequenza di inseguimenti e battaglie navali nelle acque territoriali sembra confermare, da un lato, l'insufficienza o l'impossibilità di apprestare adeguate risorse tecniche per stroncare il fenomeno e, dall'altro, l'impegno non proprio cristallino da parte del Governo albanese;

la convivenza tra criminalità albanese e quella italiana è, ormai, ampiamente documentata;

i finanziamenti italiani all'Albania, ipoteticamente tesi ad arrestare i flussi migratori, sembrano totalmente inefficaci;

il sequestro, da parte italiana, di numerosi gommoni albanesi non ha arrestato né il traffico di persone, né l'intraprendenza dei criminali, né è servita a spingere, in modo definitivo, Tirana a fare altrettanto;

i ragazzi sacrificati sull'altare di una guerra mai dichiarata apertamente, rimarranno orribili, inutili sacrifici, per quelli che restano: la solita busta paga di circa 2 milioni—:

quale diversa strategia il Governo intenda intraprendere, per eliminare il fenomeno, se il Presidente del Consiglio è comunque intenzionato a confermare la sua imminente visita a Tirana, quali ulteriori iniziative sono previste per integrare la dotazione di mezzi e tecnologia degli uomini impegnati sul fronte e quali forme di riconoscimento anche economico per l'impegno profuso. (3-06110)

(25 luglio 2000)

**(Sezione 7 - Iniziative del Governo in materia di immigrazione clandestina anche in relazione ai recenti tragici fatti avvenuti nel canale di Otranto - II)**

GRIMALDI e MORONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

è stata avanzata da parte di ambienti industriali del nord del Paese una richiesta di aumento delle quote riservate all'immigrazione;

anche l'osservatorio della Banca d'Italia ha ritenuto indispensabile per lo sviluppo dell'economia, specialmente nella fascia del nord-est, l'utilizzazione di mano d'opera formata da lavoratori extracomunitari;

nello stesso tempo viene visto con preoccupazione il continuo ingresso di clandestini nel nostro Paese, con riferimento a fatti di criminalità commessi da cittadini extracomunitari;

il recente episodio, che ha causato la morte di due militari della Guardia di finanza ad opera di scafisti albanesi, ha rimesso in discussione la collaborazione con il Governo albanese —:

qual è la posizione del Governo sul tema dell'immigrazione, ed in particolare quale politica si intende proporre per la collaborazione con i paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo, anche in vista del prossimo viaggio del Presidente del Consiglio a Tirana. (3-06111)

(25 luglio 2000)

**(Sezione 8 - Politiche sociali con particolare riferimento alla famiglia)**

PARISI, MONACO e ALBANESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

ancora di recente indagini comparate su base europea documentano che l'Italia è il fanalino di coda sotto il profilo della natalità; il nostro Paese, nonostante la asserita tradizione cristiana, sconta un clamoroso ritardo nelle politiche sociali a sostegno della famiglia;

nell'arco della legislatura i Governi di centrosinistra hanno introdotto misure tese a colmare tale cospicuo ritardo;

la famiglia è istituzione sociale che riveste una sua centralità nell'innervare il corpo sociale e nella prospettiva di riforma del *welfare* in senso comunitario;

tale centralità della famiglia può essere universalmente apprezzata, al di là delle legittime e molteplici visioni della vita e della società —:

quali siano gli intendimenti del Governo, nel quadro di una riforma del *welfare* e delle politiche sociali, che assegni alla famiglia il ruolo cruciale che le compete. (3-06112)

(25 luglio 2000)

**(Sezione 9 - Iniziative del Governo in relazione alla proposta di sospensione del Partito radicale transnazionale dalle funzioni presso l'ONU, avanzata dalla Federazione russa)**

TARADASH e CALDERISI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Partito Radicale Transnazionale (PRT) è un'organizzazione politica di cittadini, parlamentari e membri di governi a cui dal 1995 è stato riconosciuto lo *status* consultivo di I categoria presso il Consiglio economico e sociale (ECOSOC) delle Nazioni unite; che da quell'anno, presso la Commissione diritti umani di Ginevra, il PRT ha consentito a numerose personalità di prendere la parola per denunciare gravi violazioni dei diritti fondamentali in tutto il mondo, e che, in sede Onu, ha condotto, fra le altre, le campagne per la moratoria universale delle esecuzioni capitali e per l'istituzione della Corte penale internazionale;

nello scorso maggio, la Federazione russa ha accusato il Partito Radicale Transnazionale di avere violato le procedure ed i principi della Carta dell'Onu, ed ha richiesto la sua espulsione dal Consiglio economico e sociale (ECOSOC) delle Nazioni unite;

in particolare, la Federazione russa ha accusato il Partito Radicale Transnazionale:

a) di aver fatto intervenire di fronte alla 56ma sessione della Commissione sui diritti umani di Ginevra il Signor Akhyad Idigov, giudicato dalle autorità russe appartenente ad un'organizzazione terroristica;

b) di essere finanziato nelle proprie attività dalle organizzazioni del narcotraffico, per avere promosso, anche attraverso azioni di disobbedienza civile, una campagna internazionale per la legalizzazione delle droghe proibite;

le accuse della Federazione russa sono diffamatorie e totalmente infondate, e in realtà costituiscono il pretesto per contrastare le iniziative politiche del PRT in sede internazionale. Infatti:

a) sul signor Idigov, iscritto al PRT, Rappresentante speciale del Presidente ceceno Mashkadov e Presidente della Commissione esteri del parlamento ceceno (istituzione legittima della Federazione russa), non grava alcuna imputazione o mandato di cattura internazionale richiesto dalle autorità russe. Il signor Idigov, al contrario, è uscito regolarmente dal territorio della Federazione russa e ha ottenuto visti di ingresso per diversi Paesi. È intervenuto di fronte all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ed ha tenuto una serie di incontri sul piano internazionale a proposito della situazione cecena;

b) all'Onu, come in qualunque altra sede, non sono mai state espresse né riserve né accuse in ordine alla provenienza illecita dei finanziamenti del PRT, che dipendono interamente dai contributi degli iscritti e dei sostenitori. Infatti, la stessa Federazione russa non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie accuse. In materia di politica sulle droghe, inoltre, il PRT non contesta affatto la lotta al traffico clandestino e alle mafie internazionali, ma ritiene che le leggi proibizioniste costituiscano, loro mal grado, il principale incentivo alla produzione e alla diffusione delle droghe proibite e al raf-

forzamento del potere politico e economico delle organizzazioni criminali;

il 23 giugno il Comitato ONG delle Nazioni unite, con forti riserve espresse da diversi suoi membri, ha proposto, su richiesta della Federazione russa, la sospensione per tre anni dello *status* consultivo del Partito Radicale Transnazionale;

nelle settimane successive, lo stesso Comitato non ha fornito né prove né motivazioni a sostegno della decisione proposta, ma si è limitato a produrre una sorta di processo verbale delle sedute del mese di giugno: in sostanza, le accuse nei confronti del Partito Radicale Transnazionale sono rimaste del tutto prive di qualunque supporto, il che — grazie alle ineccepibili obiezioni formali sollevate da numerosi Stati, tra cui l'Italia, nella riunione del Comitato del 21 luglio scorso — ha per ora impedito l'approvazione per *consensus* del rapporto contenente la proposta di sospensione del PRT e la sua trasmissione all'Assemblea dell'ECOSOC, in attesa di una nuova riunione del Comitato ONG;

se la proposta di sospensione per tre anni dovesse essere approvata, ciò costi-

tuirebbe una gravissima violazione del diritto di opinione e di espressione e di conseguenza comprometterebbe drammaticamente il ruolo e la possibilità di iniziativa politica delle ONG all'interno delle Nazioni unite —:

se il Governo intenda formalmente opporsi, in occasione della riunione dell'ECOSOC del 27 luglio, all'adozione di qualunque provvedimento sanzionatorio nei confronti del Partito Radicale Transnazionale e quali ulteriori iniziative il Governo intenda assumere, all'Onu, in sede di Unione europea e di Consiglio d'Europa, oltre che dinanzi all'opinione pubblica nazionale e internazionale, affinché, sia ribadita con forza, in linea con la Carta delle Nazioni unite e la Dichiarazione universale dei diritti umani, la piena libertà di espressione delle Organizzazioni non governative e, di conseguenza, siano respinte le false, inverosimili e diffamanti accuse nei confronti del Partito Radicale Transnazionale.

(3-06108)

(25 luglio 2000)

**RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA  
ALL'UNIONE EUROPEA (DOC. LXXXVII, N. 7)**

**(Sezione 1 - Risoluzioni)**

La Camera,

vista la relazione sulla partecipazione dell'Italia nell'Unione europea;

visto che tale documento non è più solo una ricognizione *ex post* dell'attività svolta dal Governo in sede di Unione europea, bensì deve considerarsi anche come un programma *in itinere* dei principali obiettivi che si intende conseguire;

visto che si tratta di un documento che tende a valorizzare l'intervento del Parlamento nella fase del procedimento di formazione delle decisioni comunitarie;

visto che tale intervento del Parlamento è particolarmente importante in tutti i settori, ma soprattutto in quelli ancora rientranti nel cosiddetto Terzo pilastro dell'Unione europea (cooperazione di polizia e cooperazione giudiziaria in materia penale), dove il *deficit* democratico è molto sentito;

visto che il Governo non può impegnare la posizione negoziale del Paese senza aver prima acquisito il parere delle Camere, così come stabilito dall'articolo 3 del Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam sul ruolo dei Parlamenti nazionali e dall'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, di ratifica del Trattato di Amsterdam;

vista la necessità di seguire con particolare attenzione le decisioni che vengono assunte in sede comunitaria, le quali, se

non legate agli interessi della società civile che il Parlamento rappresenta, rischiano di ledere interessi economici e sociali del Paese e di accrescere la distanza che ormai si avverte sempre più tra paese legale e paese reale;

considerato altresì il processo di allargamento in atto, l'apertura della CIG, l'eventualità che l'adesione dei nuovi paesi avvenga per gruppi, comunque sul presupposto di una piena adesione e quindi di un adeguamento all'*acquis commounautaire*;

impegna il Governo:

a trasmettere tempestivamente alle Camere per il necessario parere tutti i progetti di decisione nella fase ascendente del procedimento di adozione, così come previsto dal Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali e dall'articolo 3 della legge di ratifica del Trattato di Amsterdam — legge n. 209 del 1998;

ad individuare idonei meccanismi con la rappresentanza italiana a Bruxelles affinché l'invio dei *dossier* e dei documenti avvenga in modo ragionato, così da assicurare un coinvolgimento « utile » del Parlamento e non un invio formale di carte, poco produttivo sotto il profilo dei contenuti. In particolare i progetti di decisione dovrebbero essere trasmessi unitamente ad un appunto ragionato che riassume la posizione degli altri paesi e dia un quadro della situazione negoziale esistente;

ad assicurare, in particolare, una costante informazione sull'attuazione dei punti contenuti nella « tabella di marcia »

predisposta dalla Commissione su iniziativa del commissario Vitorino (COM (2000) 167 definitivo) per la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

a perseguire in materia di immigrazione una politica volta ad assicurare il coinvolgimento di tutti i *partners* europei nella stagione dei flussi migratori, cercando di affermare, pur nel rispetto della sovranità dei singoli Stati, la prevalenza dei seguenti principi:

a) previsione in tutti i paesi dell'Unione europea di flussi di ingresso legale in relazione al fabbisogno e alle reali capacità ricettive;

b) favorire una politica di sviluppo nei paesi di provenienza dei flussi migratori, con la previsione di misure, quali il rimpatrio assistito, volte ad aiutare gli immigrati a rimanere nei loro territori di origine, i quali devono potersi sviluppare e fornire progressivamente le stesse possibilità di crescita dei paesi cosiddetti industrializzati;

c) prevedere nei singoli Stati e in prospettiva — come obiettivo della cooperazione giudiziaria penale — gravi sanzioni ed eventualmente una forma apposita di reato per chi svolge traffico di esseri umani;

a perseguire una politica del Mediterraneo volta a garantire sviluppo e sicurezza, per i quali appare imprescindibile una sempre più efficace lotta al crimine organizzato, che nei Balcani, e soprattutto in Albania, sembra aver trovato una base di fecondo sviluppo;

a perseguire una politica di qualità e non di quantità nella politica di sostegno alle piccole e medie imprese, che devono, in particolare, essere agevolate attraverso la semplificazione degli oneri amministrativi e una maggiore flessibilità delle procedure volte ad ottenere aiuti diretti all'innovazione tecnologica, alla ricerca e allo sviluppo.

**6-00129.** Fei, Biondi, Costa, Frau, Mantovano, Collavini.

La Camera,

vista la relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, trasmessa il 25 gennaio 2000;

tenuto conto dei pareri espressi su di essa dalle Commissioni di merito;

collegandosi all'esame in Aula, svoltosi nei giorni 6 e 9 marzo 2000, sul programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 e sugli obiettivi strategici 2000/2005;

riconfermando le posizioni assunte con la Risoluzione della Camera dei deputati sul programma legislativo della Commissione europea del 9 marzo 2000, accettata dal Governo, e, inoltre, con più specifico riferimento alla relazione annuale;

impegna il Governo:

a riservare, nella prossima Relazione annuale, una specifica attenzione alle risoluzioni adottate dal Parlamento, così da rendere possibile il confronto tra intendimenti e indirizzi, da un lato, e risultati conseguiti, dall'altro, dando conto delle difficoltà e delle resistenze incontrate;

a dedicare, nella prossima Relazione annuale, uno spazio adeguato alla descrizione della posizione del Governo in relazione ai problemi e ai provvedimenti che saranno esaminati dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee;

a riferire sui flussi finanziari destinati all'Italia, insieme con le osservazioni svolte su tale tematica dalla Corte dei Conti delle Comunità europee;

a favorire il rafforzamento della partecipazione del Parlamento italiano alla fase ascendente del processo decisionale e legislativo dell'Unione, dando piena attuazione all'introduzione dell'obbligatorietà dell'esame, da parte del Parlamento, delle proposte normative comunitarie, entro il termine di sei settimane previsto dal Trattato;

ad affrontare la Conferenza intergovernativa con un'ambizione all'altezza delle sfide, sostenendo la necessità che la revisione dei Trattati non si limiti al « triangolo di Amsterdam », ma attui una riforma in profondità, nella direzione del rafforzamento delle politiche comuni, la « comunitarizzazione » del II e III pilastro, la semplificazione delle procedure di cooperazione rafforzata, l'introduzione di vere risorse proprie dell'Unione;

ad appoggiare la richiesta del Parlamento europeo di « costituzionalizzare » la Carta dei diritti e, comunque, a sostenere con determinazione che la Carta dei diritti sia preparata entro il termine dei lavori della Conferenza intergovernativa e che essa sia agganciata, nelle forme possibili, al Trattato;

a sostenere il rafforzamento delle politiche dell'Unione nei confronti dei Balcani, anche in vista del futuro dei rapporti con quest'area;

a promuovere la piena attuazione dei principi stabiliti dalla Conferenza di Barcellona, attraverso il miglioramento delle modalità di funzionamento del partenariato e il coinvolgimento graduale di tutti i paesi dell'area mediterranea;

a favorire la rapida ripresa dei negoziati nell'ambito dell'OMC e a difendere in quella sede gli obiettivi di un riequilibrio tra i diversi comparti agricoli e della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e agroalimentari;

a promuovere, sulla base delle conclusioni del Vertice di Lisbona, la creazione di uno spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, attraverso un maggiore sostegno alla ricerca e ai settori tecnologicamente avanzati;

a garantire, nell'ambito della programmazione dei Fondi strutturali, adeguate risorse alla cooperazione transfrontaliera con la regione adriatico-balcanica;

a individuare adeguati meccanismi di monitoraggio per verificare, oltre agli

aspetti quantitativi, anche l'efficacia e la qualità delle azioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

a rafforzare il coordinamento delle politiche economiche nazionali, anche attraverso l'istituzionalizzazione dal ruolo assunto dal Consiglio Euro e il coordinamento delle politiche fiscali, con particolare riferimento alle forme di tassazione sul risparmio;

a garantire la piena attuazione degli impegni assunti dal Vertice di Tampere, in particolare per quanto riguarda il controllo delle frontiere con i paesi non appartenenti all'Unione europea;

a promuovere l'istituzione a livello europeo di un regime comune in materia di asilo e a intensificare i rapporti con i paesi di origine dell'immigrazione;

a promuovere la definizione, a livello europeo, di regole certe per la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di prodotti agroalimentari e per i sistemi di controllo, al fine di garantire i consumatori ed evitare penalizzazioni per i produttori nazionali e dei prodotti tipici italiani;

a risolvere il grave problema del mancato o parziale recepimento delle direttive comunitarie nel settore dell'alimentazione;

a garantire, in materia di manipolazioni genetiche, la piena applicazione del principio di precauzione per la tutela della salute e dell'ambiente;

ad affermare in sede comunitaria la priorità dei valori dell'ambiente, della salute e della sicurezza rispetto alle ragioni del mercato.

**6-00130.** Ruberti, Bova, Saonara, Pittino, Ferrari.

La Camera,

vista la « Relazione annuale del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea »;

visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari sul documento in questione;

visto altresì il disegno di legge di iniziativa governativa recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2000 »;

preso atto del programma di lavoro elaborato dalla Commissione europea per il quinquennio 2000-2005;

tenuto conto del ruolo attivo che i parlamenti nazionali sono chiamati a svolgere, al fine di completare il processo di integrazione politica ed economica dell'Unione, così come previsto dal Trattato di Amsterdam;

considerata l'opportunità di assicurare un giusto equilibrio nei rapporti tra l'Unione europea e gli Stati membri per quel che riguarda l'attività di elaborazione normativa;

tenuto conto della raccomandazione dell'OCSE in tema di qualità della legislazione e di altre iniziative assunte a livello comunitario per migliorare la qualità redazionale dei testi legislativi nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (quest'ultimo mira a garantire che l'incidenza del diritto comunitario non vada oltre quanto è effettivamente necessario per conseguire gli obiettivi del Trattato);

rilevato che la Camera dei deputati, sulla base del problema del metodo e della qualità della legislazione, ha avviato un processo di riforma delle norme regolamentari relative all'istruttoria legislativa che è culminato nell'istituzione del Comitato per la legislazione;

rilevato che anche sul versante delle competenze affidate al Governo è in atto da tempo un processo di razionalizzazione dell'ordinamento normativo;

tenuto conto che l'emanazione di direttive comunitarie comporta problemi di

ricepimento relativamente alle diverse realtà istituzionali e normative di ciascun Stato membro;

constatata l'esigenza di valorizzare, nel processo di integrazione europea, il ruolo delle autonomie locali e di promuovere specifiche azioni nell'interesse delle aree montane e delle regioni marittime dell'Adriatico;

constatata altresì l'esigenza di preservare dal fenomeno della globalizzazione il sistema delle piccole e medie imprese, le quali rappresentano il principale tessuto produttivo dell'Unione europea;

tenuto conto dell'importanza che assume l'ampliamento dell'Unione europea ad altri Stati;

tenuto altresì conto di quanto accaduto al vertice WTO di Seattle e delle profonde divergenze esistenti tra Stati Uniti d'America ed Unione europea soprattutto nel settore dell'agricoltura e delle biotecnologie;

constatata la gravità del fenomeno dell'immigrazione illegale che genera profondo allarme nell'opinione pubblica italiana;

impegna il Governo:

a promuovere, presso le competenti sedi comunitarie, le ulteriori attività di razionalizzazione e semplificazione della normativa dell'Unione europea;

a sollecitare, in ambito comunitario, una maggiore attuazione del principio di sussidiarietà;

a perseguire, sempre in ambito europeo, il riconoscimento del ruolo delle aree montane e delle realtà insulari;

a riconoscere il carattere di territorio frontaliere alle regioni marittime dell'Adriatico;

a rafforzare il processo di riforma istituzionale da tempo in atto a livello comunitario, rendendo più marcato e compiuto il ruolo del Parlamento europeo;

a farsi parte attiva per la ripresa dei negoziati del WTO, ponendo come punti fermi, soprattutto con gli Stati Uniti:

1) l'adozione di clausole di salvaguardia che tutelino il settore artigianale a fronte di un'eccessiva liberalizzazione del mercato;

2) il raggiungimento di un equilibrio etico tra la ricerca scientifica e la commercializzazione di prodotti geneticamente modificati;

3) la salvaguardia della sicurezza alimentare e del consumatore, che deve essere difeso da quei prodotti composti da sostanze chimiche ed ormonali vietate in molti paesi dell'Unione europea;

ad affrontare con maggiore efficacia, sia in ambito nazionale che in quello comunitario, il fenomeno dell'immigrazione clandestina, regolando i flussi migratori ed attuando una politica dei permessi di soggiorno che tenga conto delle reali capacità di accoglimento dei singoli Stati membri;

a controllare soprattutto le frontiere con i Paesi non appartenenti all'Unione

europea (Slovenia, Albania), al fine di ridurre notevolmente il traffico di clandestini che quotidianamente le attraversano quasi indisturbati;

a verificare, con riguardo all'allargamento dell'Unione ad altri Paesi, che le condizioni oggettive (sotto il profilo economico e giuridico) siano compatibili con i parametri che la CE richiede ai suoi membri;

a sensibilizzare le sedi competenti affinché la normativa comunitaria assuma carattere di elasticità tale da consentire al legislatore nazionale di adattarla alla propria realtà socio-economica;

a valorizzare, in ambito europeo, le produzioni agricole di qualità, nonché a tutelare le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, ricercando, nel contempo, un equilibrio tra produzione possibile e rispetto dell'ambiente.

**6-00131.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Selva, Lembo, Peretti, Frau, Pezzoli, Collavini, Bergamo.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4675 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2000, N. 163, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE (APPROVATO DAL SENATO) (7194)**

**(A.C. 7194 - sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

1. Il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace).*

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, relativo alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron e in Kosovo, è prorogato fino al 31 dicembre 2000.

2. Al personale di cui al comma 1 l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, è corrisposta nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. Detta indennità è corrisposta dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° dicembre 1999-1° maggio 2000.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, al personale di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;

b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia.

4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della

difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 40.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, in relazione alle esigenze di costruzione di opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attività aeree del settore di competenza italiano, nonché di realizzazione di interventi infrastrutturali a favore dei contingenti impiegati nell'area balcanica.

ART. 2.

*(Forze di completamento).*

1. Per le esigenze correlate con le missioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Amministrazione della difesa può richiamare, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonché il personale già appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati a tempo determinato in servizio, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve. I provvedimenti di richiamo di cui al presente articolo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, nei limiti dei contingenti annuali, e dei relativi stanziamenti, previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottuf-

ficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

3. I predetti soggetti cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo, con le seguenti modalità:

a) in accoglimento di motivata domanda;

b) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.

ART. 3.

*(Accesso del personale alle utenze telefoniche di servizio).*

1. Al personale militare e civile, impiegato in operazioni fuori area, qualora non risultino disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, è consentito l'utilizzo, a titolo gratuito, delle utenze telefoniche di servizio, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

ART. 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati complessivamente in lire 555 miliardi, si provvede con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 7194 - sezione 2)****MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO***All'articolo 1:*

*al comma 4, dopo le parole: « di competenza italiano » è soppressa la seguente: « nonché »; dopo le parole: « di interventi infrastrutturali » sono inserite le seguenti: « fissi e mobili, nonché per gli interventi diretti all'elevazione della qualità della vita »; dopo le parole: « a favore dei contingenti » è inserita la seguente: « italiani ».*

**(A.C. 7194 - sezione 3)****EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

*(Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace)*

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: in lire fino alla fine del comma con le seguenti: in euro.*

**1. 1.** Rizzi, Alborghetti, Fongaro.

*Al comma 4, sostituire le parole: lire 40.000 milioni con le seguenti: lire 30.000 milioni.*

**1. 2.** Rizzi, Alborghetti, Fongaro.

**ART. 2.**

*(Forze di completamento)*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in congedo aggiungere le seguenti: da non più di ventiquattro mesi.*

**2. 1.** Rizzi, Alborghetti, Fongaro.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: cessati dal servizio nei dodici mesi precedenti il richiamo.*

**2. 2.** Rizzi, Alborghetti, Fongaro.

*Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Agli ex-militari parte di un rapporto di lavoro subordinato di natura pubblica o privata e richiamati in servizio viene riconosciuto il diritto all'aspettativa ed al percepimento di un compenso proporzionale all'eventuale maggiore retribuzione perduta in conseguenza del richiamo.*

**2. 3.** Rizzi, Alborghetti, Fongaro.

**(A.C. 7194 - sezione 4)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che:

il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, reca norme in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;

i nuovi compiti affidati allo strumento militare, in attuazione di accordi internazionali, impegnano massicciamente e con carattere di continuità i reparti delle tre Forze armate al di fuori del territorio nazionale ed in teatri operativi anche molto distanti dalla madre patria;

le missioni a cui partecipano i reparti sono da ritenersi fra loro integrate e ad alto profilo interforze, nonché condotte in contesti multinazionali, che pongono il personale interessato in confrontabili condizioni d'impiego ed in analoghe situazioni di rischio e di disagio, indipendentemente dal Paese o dalla Forza armata di appartenenza;

la ristrutturazione ormai da tempo avviata nelle Forze armate, in funzione delle nuove tipologie di impiego, unitamente alle mutate esigenze di addestramento e di formazione del personale, pre-

suppone più frequenti trasferimenti del personale ed accresciuti disagi per i nuclei familiari;

le forze terrestri sono quelle maggiormente interessate a detta trasformazione, sia per i nuovi compiti di impiego, che peraltro postulano una loro preponderante presenza, sia per la progressiva riduzione della componente leva e per le predisposizioni connesse, prospetticamente, con la sospensione della stessa;

va tenuta in debita considerazione la particolare situazione in materia retributiva in cui si trova il personale delle Forze armate, peraltro, di recente, prospettata dai rispettivi vertici, ed il mancato riconoscimento in termini economici delle peculiarità della condizione militare, sicuramente caratterizzata da limitazioni nei diritti e maggiori doveri rispetto ad altre categorie del pubblico impiego;

le attività istituzionali assolve in patria dalle Forze armate mal si conciliano con la filosofia dell'orario di servizio/lavoro, che, invece, proprio alla luce dei compiti da assolvere, dovrebbe risultare flessibile e funzionale alle missioni da compiere così come, peraltro, già previsto negli impieghi all'estero;

l'Italia ha aderito al progetto integrato di difesa europea e attualmente, nell'ambito dei contingenti multinazionali di cui fanno parte le Forze armate nazionali, queste operano in regime di assoluta parità con quello delle altre nazioni europee, tranne che per il trattamento economico;

impegna il Governo:

a provvedere a rivalutare lo strumento normativo volto a risarcire il personale soggetto a mobilità, al fine di tentare di porre un rimedio ai non quantificabili disagi conseguenti ai frequenti trasferimenti di sede;

a provvedere urgentemente ad adeguare le indennità operative quale componente specifica ed esclusiva della retribuzione del personale militare;

a rivedere la vigente normativa di trattamento economico, che non garantisce l'adeguatezza con riferimento alle retribuzioni delle altre componenti delle Forze armate degli altri Paesi dell'Unione europea, ma ingenera anche inaccettabili squilibri e disparità di trattamento tra le varie componenti delle Forze armate nazionali.

**9/7194/1.** Lavagnini.

La Camera,

considerato che:

il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, reca norme in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;

sempre più spesso l'attuazione di accordi internazionali prevede l'intervento urgente e immediato di massicci contingenti militari multinazionali di pace;

tale strumento di intervento militare umanitario è da considerare come la più importante nuova tipologia di impiego per le Forze armate italiane;

da più parti si avverte l'esigenza di una legislazione quadro che permetta la copertura finanziaria necessaria ad interventi di urgenza con mezzi e strumenti adeguati;

impegna il Governo

ad assumere iniziative di propria competenza per sostenere il testo unico che la Commissione difesa della Camera dei deputati ha approntato in materia di omogeneizzazione del trattamento economico del personale militare in missione e per una rapida calendarizzazione del suddetto testo unico, contenente all'articolo 8 la creazione di un fondo speciale di bilancio la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge finanziaria e nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

**9/7194/2.** Gnaga, Ascierito.

*PROPOSTA DI LEGGE: S. 580-988-1182-1874-3756-3762-3787 — SENATORI LAVAGNINI ED ALTRI; CARCARINO; CAMO ED ALTRI; MANFREDI ED ALTRI; SPECCHIA ED ALTRI; CAPALDI ED ALTRI; GIOVANELLI ED ALTRI: LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA XIII COMMISSIONE DEL SENATO) (6303) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: POLI BORTONE ED ALTRI; MAMMOLA ED ALTRI; SCALIA (951-6195-6621)*

**(A.C. 6303 - sezione 1)**

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 7.

*(Lotta attiva contro gli incendi boschivi).*

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e dal cielo.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, il Dipartimento garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il COAU interviene con la propria flotta aerea su richiesta delle regioni secondo procedure prestabilite e tramite le sale operative unificate permanenti (SOUP). Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3,

lettera g), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra;

e) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra in funzione dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini,

le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendio boschivi del Corpo medesimo.

5. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### CAPO I

#### PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA

##### ART. 7.

*(Lotta attiva contro gli incendi boschivi).*

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2.*

**7. 5. (Nuova formulazione)** Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

#### **(A.C. 6303 — sezione 2)**

#### ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 10.

*(Modifiche al codice penale).*

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 423-bis. — *(Incendio boschivo).* — Chiunque cagioni con dolo un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a sei anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva disastro ecologico consistente in un danno grave, esteso e persistente all'ambiente ».

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « Chiunque » sono inserite le seguenti: « , al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, ».

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale, le parole: « dell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 423 ».

4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis ».

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: « dai due articoli precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 423 e 424 ».

6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « Chiunque » sono inserite le seguenti: « , al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE, SANZIONI E ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE E DI CONTROLLO

ART. 10.

*(Modifiche al codice penale).*

*Sopprimerlo.*

**10. 2.** Tassone, Volontè.

*Al comma 1, capoverso ART. 423-bis, primo comma, sopprimere le parole: con dolo.*

**10. 6.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso ART. 423-bis, primo comma, sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da cinque a quindici anni.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 423-bis, secondo comma, sostituire la parola: due con la seguente: tre.*

**10. 4.** Testa.

*Al comma 1, capoverso ART. 423-bis, secondo comma, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da uno a cinque anni.*

**10. 7.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso ART. 423-bis, sopprimere il terzo e il quarto comma.*

**10. 3.** Foti, Stradella, Radice.

*Al comma 1, capoverso ART. 423-bis, terzo comma, dopo le parole: sono aumentate aggiungere le seguenti: di un terzo.*

**10. 1.** De Cesaris.

*Al comma 1, capoverso ART. 423-bis, quarto comma, sopprimere le parole: disastro ecologico consistente in.*

**10. 8.** La Commissione.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8. Ferme restando le sanzioni di carattere penale ed amministrativo, l'autorità giudiziaria dispone mediante ordinanza che i colpevoli dei reati di cui ai precedenti commi svolgano attività di ripristino dello stato dei luoghi e di riforestazione per un periodo da sei mesi a due anni.

**10. 5.** Paissan, Scalia, Cento, Procacci, Turroni.

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — *(Istituzione della sezione investigativa e di controllo antincendi).* — 1. Il Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, assicura, fermi restando i compiti e le attribuzioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 11 novembre 1986, anche lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti agli incendi boschivi, effettua controlli e verifiche circa l'osservanza dei vincoli d'uso di cui al comma 2 dell'articolo 10 ed effettua altresì indagini di polizia giudiziaria relativa ai delitti di cui agli articoli 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 451 del codice penale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, nell'ambito del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, una sezione investigativa e di controllo antincendi, la quale opera secondo le norme del decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 1.

3. Il personale del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri da assegnare alla sezione investigativa e di controllo antincendi è collocato in soprannumero nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri. I criteri e le modalità di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il

Ministro dell'ambiente, da emanare entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, nei limiti massimi di spesa di lire 4 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**10. 01.** Stradella, Radice, Leone.

**(A.C. 6303 - sezione 3)**

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE,  
ABROGAZIONE DI NORME  
ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 11.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 « Protezione civile » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica per analoga destinazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5, comma 2, 6, 7 e 8 lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5, comma 2, 6, 7 e 8 si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, ef-

fettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 « Fondo per la protezione civile » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### CAPO III

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

##### ART. 11.

*(Disposizioni finanziarie).*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le risorse finanziarie aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti,.*

**11. 7.** La Commissione.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali aggiungere le seguenti: e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.*

**11. 8.** La Commissione.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

**11. 12.** La Commissione.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: articoli 3, 4, 5, comma 2, 6, 7 e 8 con le seguenti: articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 9, comma 3.*

**11. 9.** La Commissione.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi con le seguenti: di lire 40 miliardi annue, di cui lire 20 miliardi.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e lire 10 miliardi suddivise con le seguenti e lire 20 miliardi suddivise.*

**\*11. 1.** De Cesaris.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi con le seguenti: di lire 40 miliardi annue, di cui lire 20 miliardi.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e lire 10 miliardi suddivise con le seguenti e lire 20 miliardi suddivise.*

**\*11. 2.** Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

*Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Nel primo anno di applicazione della presente legge l'intero ammontare delle risorse disponibili è ripartito tra le regioni proporzionalmente al patrimonio boschivo di ciascuna regione rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato.

**11. 3.** Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* articoli 3, 4, 5, comma 2, 6, 7 e 8 *con le seguenti:* articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 9, comma 3.

**11. 10.** La Commissione.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.

**11. 11.** La Commissione.

**(A.C. 6303 - sezione 4)**

**ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**ART. 12.**

*(Norme abrogate ed entrata in vigore).*

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

*a)* la legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;

*b)* il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 12.**

*(Norme abrogate ed entrata in vigore).*

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* la lettera *c)* del primo comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, recante riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

**12. 1.** Scalia, Gardiol, Procacci.

**(A.C. 6303 - sezione 5)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

esaminata la legge-quadro in materia di incendi boschivi;

valutata la grave emergenza che nei giorni scorsi ha interessato il nostro Paese, soprattutto nelle regioni meridionali e che ha visto, purtroppo, la distruzione di migliaia di ettari di patrimonio boschivo, determinando forti preoccupazioni sulla natura degli incendi, sulle misure di difesa poste in essere per contrastare l'emergenza e sul coordinamento dei corpi impiegati;

valutato che appare indispensabile un maggiore coordinamento tra le forze di polizia, compresi i carabinieri, individuando compiti precisi tra le stesse forze di polizia ed evitando contrapposizioni con il Corpo delle guardie forestali, anche per definire il ruolo di polizia ambientale come riconosciuto dall'ordinamento;

valutato altresì che le disposizioni di cui all'articolo 3 appaiono in contrasto con gli incerti orientamenti del Governo in materia di pianificazione regionale che risiedono nella autonoma determinazione delle regioni nonché sulle prospettive del Corpo forestale dello Stato;

valutate infine le tematiche affrontate dall'articolo 12 del testo approvato dal Senato, concernente l'istituzione di una sezione investigativa e di controllo incendi del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri, in contrasto con l'esigenza di un più forte coordinamento tra le forze di polizia e con un più forte coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato, che deve mantenere la sua natura di Corpo nazionale di polizia;

considerato infine che il Governo ha più volte ribadito, anche recentemente, che la natura degli incendi è ascrivibile ad atti criminosi mentre pochissimi di essi sono determinati da autocombustione;

preso atto che appare indispensabile un potenziamento del Corpo forestale dello Stato alla luce dei nuovi compiti nell'azione di difesa e di tutela del territorio,

impegna il Governo:

a rivedere e potenziare gli organici del Corpo forestale dello Stato precisando e ampliando i compiti in difesa del territorio anche attraverso qualificati corsi di aggiornamento e di specializzazione nell'azione di prevenzione, investigativa e di contrasto;

a rafforzare l'azione di coordinamento tra le forze di polizia nell'azione di contrasto agli incendi boschivi e nella tutela ambientale.

**9/6303/1.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Grillo, Cutrufo.

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 6303 — Legge quadro sugli incendi boschivi;

rilevato che il testo fa più volte riferimento al contributo del Corpo forestale dello Stato, sia in ordine alla predisposizione da parte del Consiglio dei ministri delle linee guida e delle direttive per i piani regionali, sia per quanto riguarda il sostegno diretto alle regioni, in termini di risorse, mezzi e personale, ai fini della programmazione della lotta attiva contro gli incendi boschivi;

considerato che il Governo ha presentato al Parlamento, ai fini dell'espressione del relativo parere da parte della Commissione bicamerale per le riforme amministrative, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il trasferimento di risorse dallo Stato alle regioni in materia di agricoltura, contenente anche il trasferimento del 70 per cento del personale del Corpo forestale dello Stato, nonché il trasferimento delle relative risorse e di una serie di beni mobili ed immobili non più necessari all'esercizio dei residui compiti attribuiti allo Stato;

tenuto conto che sono stati registrati cospicui ritardi nell'emanazione di tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, originariamente prevista per il 31 dicembre 1997 ai sensi del decreto legislativo n. 143 del 1997;

tenuto conto altresì che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tende a riaffermare il principio della competenza statale su una parte, benché minore, di funzioni del Corpo forestale, impedendo in realtà alle regioni di disporre integralmente dei mezzi e degli strumenti necessari per la tutela del proprio patrimonio boschivo e risultando perciò superato ed in contraddizione con l'ulteriore trasferimento alle stesse regioni di competenze in materia forestale previsto dalla presente legge-quadro;

preso atto che nella seduta della Commissione bicamerale del 22 marzo 2000 è emersa l'esigenza di un'istruttoria integrativa ed, in particolare, la necessità di un'integrazione della relazione del Governo che consenta una valutazione più

efficace delle scelte quantitative contenute nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che la regionalizzazione del Corpo forestale, sul modello delle regioni a statuto speciale, è improcrastinabile non solo per migliorare le condizioni di pronto intervento e porre fine ai ritardi verificatisi fino ad oggi nello spegnimento degli incendi boschivi, ma anche per migliorare l'utilizzo di tale Corpo e riscattare le indiscutibili professionalità del personale, potenziando i mezzi e le strutture a disposizione e adattandoli alle esigenze del territorio,

impegna il Governo

a provvedere all'immediata regionalizzazione del Corpo forestale dello Stato, attraverso l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato in premessa, adottando ogni iniziativa finalizzata a consentire l'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per le riforme amministrative e prevedendo il trasferimento alle regioni delle relative risorse e beni immobili e mobili, compresi gli aeromobili a disposizione del Corpo medesimo.

**9/6303/2.** Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

La Camera,

premesso che:

il 66 per cento degli oltre 8 milioni di superficie boschiva nel nostro Paese appartiene ai privati e la sua gestione è divenuta negli anni diseconomica;

un'avanzata ed efficace lotta agli incendi non si attua solo con un rafforzamento dei controlli ed un inasprimento delle pene;

è importante realizzare anche un miglioramento strutturale dei boschi, diminuendone la vulnerabilità;

per questo risulta necessario ipotizzare delle agevolazioni fiscali ai privati

per incentivare le operazioni di manutenzione, di creazione e sistemazione di siepi, di fasce frangivento e tagliafuoco, di opere di difesa idrologica e di difesa ambientale;

nel contempo le agevolazioni potrebbero essere concesse per sviluppare anche forme consortili di gestione tra i vari proprietari di boschi,

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria 2001 specifiche risorse per le finalità sopra richiamate.

**9/6303/3.** Gerardini, Zagatti, Vigni, Pannattoni.

La Camera,

considerato che le spese sostenute dai proprietari per effettuare operazioni di manutenzione silvicolturale e pulizia di boschi e foreste, prioritariamente finalizzate alla prevenzione di incendi boschivi ed adeguatamente documentate, devono costituire oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche,

impegna il Governo

ad adoperarsi in tale direzione a condizione che gli interventi predetti siano autorizzati dal Corpo forestale dello Stato, dalle regioni a statuto ordinario e dagli uffici dei corpi forestali regionali nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

**9/6303/4.** Stradella, Radice, De Ghislanzoni Cardoli, Leone, Scarpa Bonazza Buora, Collavini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6303, « Legge quadro sugli incendi boschivi »;

rilevato che il provvedimento fa riferimento alle competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'organizzazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

considerato che i vigili del fuoco della stazione di S. Stefano di Cadore svolgono funzioni importanti ed insostituibili per tutto il territorio di Comelico e Sappada;

preso atto che da molti anni, oltre agli interventi strettamente collegati alla prevenzione incendi e alla protezione civile, con senso di responsabilità ed abnegazione, i vigili di fuoco della stazione di S. Stefano hanno assunto un ruolo di supporto nel servizio di pronto soccorso attraverso la gestione dell'autoambulanza;

preso atto altresì che il medesimo servizio assume particolare rilevanza in considerazione delle condizioni di precarietà e pericolosità della viabilità in zona montana, soprattutto nel periodo invernale, nonché alla luce della recente dismissione del pronto soccorso presso l'ospedale di Auronzo, e che, dall'analisi dei dati statistici riferiti al servizio reso nell'anno 1999, è emerso un costante e significativo aumento dell'attività svolta;

tenuto conto che, per le condizioni di precarietà e di scarsa funzionalità dell'attuale caserma, dovrà essere reperita a breve un'area su cui costituirne una nuova,

impegna il Governo

ad evitare qualsiasi ipotesi di dismissione della stazione vigili del fuoco di S. Stefano di Cadore assumendo, congiuntamente, le opportune iniziative verso soluzioni dirette al miglioramento della struttura ed al potenziamento della dotazione dei mezzi.

**9/6303/5.** Calzavara.

La Camera,

in sede di esame della legge quadro sugli incendi boschivi;

considerato che:

gran parte della superficie boschiva del nostro paese appartiene a soggetti privati;

per un efficace coinvolgimento in opere di manutenzione e pulizia dei boschi sarebbe auspicabile che le spese sostenute

dai proprietari di aree boschive per effettuare le operazioni di manutenzione silviculturale dei boschi, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, possano costituire oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche;

similmente dovrebbero essere considerate deducibili le spese per la creazione e sistemazione di siepi, fasce frangivento, fasce tagliafuoco, punti d'acqua, strade forestali e piccole opere di difesa idrogeologica e di difesa ambientale;

impegna il Governo

a prevedere, negli strumenti di programmazione finanziaria per gli anni 2001-2004, adeguate risorse per le finalità sopra richiamate.

**9/6303/6.** Casinelli.

La Camera,

nell'ambito del riordino della intera materia degli incendi boschivi di cui la legge quadro oggi al nostro esame costituisce il primo passo, valutata la grave emergenza che continua ad interessare vaste aree del nostro paese, già comprese dalla normativa comunitaria tra quelle ad alto rischio, con distruzione di migliaia di ettari di patrimonio boschivo e con pericolo a persone ed a cose;

evidenziate le forti preoccupazioni sulla natura degli incendi e sulle misure sinora adottate per prevenire detto fenomeno, contrastare la emergenza, coordinare i corpi impiegati;

valutato in particolare che occorre un maggiore coordinamento tra le forze di polizia, compresi i carabinieri, individuando compiti precisi tra le stesse forze di polizia ed evitando contrapposizioni con il corpo delle guardie forestali, anche per definire il ruolo di polizia ambientale come riconosciuto dall'ordinamento;

considerato che il Governo ha più volte ribadito che la gran parte degli in-

incendi è ascrivibile ad atti criminosi, mentre pochissimi appaiono determinati da fenomeni di autocombustioni;

preso atto che appare indispensabile un potenziamento del corpo forestale dello Stato, che deve mantenere la sua natura di corpo nazionale di polizia alla luce dei nuovi e più professionali compiti nell'azione di difesa e di tutela del territorio

impegna il Governo:

a potenziare gli organi del corpo forestale dello Stato, secondo le indicazioni poste in premessa, precisando e ampliando i compiti in difesa del territorio anche attraverso qualificati corsi di aggiornamento e di specializzazione nell'azione di prevenzione, investigativa e di contrasto;

a rafforzare l'azione di coordinamento tra le forze di polizia nell'azione di contrasto agli incendi boschivi e nella tutela ambientale.

**9/6303/7.** Riccio.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame in materia di incendi boschivi, pur nella previsione di precisi interventi quale lotta attiva contro gli stessi, altresì nella previsione di attività dirette alla prevenzione del rischio di incendi, limita queste ultime esclusivamente al controllo e alla vigilanza delle aree a rischio, con individuate responsabilità — distinte, e concorrenti — tra dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, regioni, province, comuni e comunità montane;

considerato altresì che per normare in maniera completa l'aspetto della prevenzione, da considerare elemento principale di una efficace politica di tutela del patrimonio forestale, gioverebbe considerare anche il ruolo dei privati proprietari di zone forestali;

rilevato che la proposta di legge n. 7039 (del 31 maggio 2000) introduce degli incentivi fiscali a favore dei proprie-

tari di zone forestali che effettuino lavori di manutenzione del territorio boschivo finalizzati anche alla prevenzione degli incendi;

impegna il Governo:

a valutare rapidamente la possibilità di introdurre i meccanismi fiscali predetti al fine di accrescere il contributo dei proprietari privati all'opera di prevenzione degli incendi boschivi;

ad attivare, comunque, una adeguata attenzione sulla questione sollevata, accelerando l'esame ed il coordinamento delle proposte ad essa inerenti.

**9/6303/8.** D'Ippolito.

La Camera,

esaminata la legge quadro in materia di incendi boschivi;

valutata la grave condizione nella quale versa lo straordinario patrimonio boschivo del nostro paese annualmente depauperato di migliaia di ettari da incendi il più delle volte di origine dolosa;

premesso che:

molto spesso gli incendi riguardano aree naturali protette, parchi, riserve naturali dello Stato e sembrano proprio avere come obiettivo lo stesso sistema delle aree naturali protette nazionali;

la legge quadro in materia di incendi boschivi stabilisce l'unitarietà della pianificazione e degli interventi nei parchi nazionali e nelle riserve naturali affidandone la responsabilità al Ministero dell'ambiente;

in attuazione dell'obbligo costituzionale e di diritto internazionale di proteggere il paesaggio e l'ambiente il nostro paese si è dotato di un articolato sistema di aree naturali protette mediante il quale viene tutelato quasi il dieci per cento del territorio nazionale;

la difesa della biodiversità italiana e la sua conservazione per le generazioni

future nella prospettiva dello sviluppo sostenibile emersa alla conferenza mondiale di Rio de Janeiro del 1992, e stata finora resa possibile da un sistema di protezione della natura affidato principalmente alle riserve naturali statali e ai parchi nazionali, ovvero alle aree naturali che per l'eccezionale valore naturalistico e scientifico che presentano, sono considerate di interesse nazionale ed internazionale e sono gestite direttamente dallo Stato;

la tutela del grande patrimonio boschivo del nostro paese non è solamente connessa ad una efficace azione preventiva per combattere la piaga degli incendi né alla tempestività dei conseguenti interventi tesi a limitare gli inevitabili danni, ma anche e soprattutto ad una corretta gestione del patrimonio forestale;

le foreste ricadenti all'interno delle riserve naturali dello Stato sono di enorme importanza essendo state queste ultime appositamente istituite per la tutela del patrimonio forestale demaniale e della ricca biodiversità italiana;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'articolo 77 comma 1 stabilisce, fra l'altro, che hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri;

il decreto legislativo n. 112 del 1998, all'articolo 78, comma 2, dispone inoltre che vengano individuati i criteri in base ai quali tali riserve, escluse quelle ricadenti nel perimetro dei parchi nazionali, possano passare in gestione alle regioni o agli enti locali;

è altresì necessario definire rigorosi criteri per l'individuazione delle riserve la cui gestione resta di competenza statale proprio al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché il mantenimento del sistema nazionale di aree naturali protette;

il controllo dei territori boscati è estremamente difficoltoso e che è necessario evitare di smembrare un sistema comunque sottoposto ad un controllo or-

ganizzato e gestito con criteri di unitarietà e con alta professionalità, senza che allo stato attuale esistano, ipotesi credibili di gestioni alternative;

impegna il Governo:

a stabilire criteri che garantiscano in primo luogo l'effettiva conservazione del patrimonio forestale e della biodiversità del nostro paese, condizionando di conseguenza il passaggio in gestione alle regioni di parte del medesimo al rispetto di rigorosi requisiti di affidabilità, efficienza e qualità di gestione di tali beni ambientali;

di stabilire che i predetti criteri, al fine di definire le riserve di competenza dello Stato consentano tra l'altro d'individuare le seguenti tipologie di riserve:

a) le riserve naturali statali ricadenti in territori individuati dalla legislazione vigente (legge n. 394 del 1991) come aree di reperimento per l'istituzione di nuovi parchi nazionali;

b) le riserve naturali statali che per vicinanza o comunque per continuità ambientale possano essere considerate afferenti, in qualità di corridoio biologico e/o di sistema naturale, all'area protetta nazionale, o che possano costituire areali possibili di espansione delle suddette aree protette;

c) riserve naturali statali che includano popolazioni e areali di distribuzione, significativi di specie minacciate di estinzione la cui conservazione è di importanza nazionale e internazionale, come quelle inserite nelle appendici della direttiva Habitat, che rappresentano habitat critici per funzioni ecologiche fondamentali;

d) le riserve naturali statali classificate come riserve biogenetiche con provvedimento nazionale, al fine di contrastare la perdita di biodiversità connessa all'erosione genetica di specie e varietà vegetali conseguente alla contrazione degli areali selvatici, anche secondo il « Piano nazionale per la Biodiversità » redatto in attuazione della convenzione di Rio de Janeiro;

e) le riserve naturali statali inserite nella rete europea delle riserve biogenetiche istituita dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa con la risoluzione n. 17 del 15 marzo 1976;

f) le riserve naturali statali attualmente gestite dalle associazioni ambientaliste;

a mantenere in ogni caso in maniera puntuale ogni potere di indirizzo e controllo alle autorità statali con possibilità di revoca e di poteri sostitutivi in caso di gestione non consona alle linee di indirizzo o comunque alle esigenze di conservazione delle aree;

a garantire in particolare modo la tutela di quelle riserve sulle quali ricadono vincoli internazionali quali quelli della direttiva Habitat, che contempla i siti di importanza comunitari (S.I.C.) e della direttiva Uccelli, che prevede le zone di protezione speciale (Z.P.S.) e della convenzione di Ramsar;

a garantire che non venga disperso il patrimonio e l'esperienza acquisita nella gestione delle riserve biogenetiche ed anzi a potenziare tale esperienza che potrebbe rivelarsi fondamentale nell'ambito del piano nazionale per la tutela della biodiversità, redatto in attuazione della convenzione di Rio de Janeiro del 1992.

**9/6303/9.** Turrone, Paissan, Boato, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Saraceni, Scalia.

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 6303 — legge quadro sugli incendi boschivi,

vista la grave situazione di costante emergenza in cui tutte le aree depresse, svantaggiate e site in zone montane, vengono a trovarsi durante qualsiasi evento calamitoso che, purtroppo, le colpisce per prime ed in modo catastrofico;

considerato che ciò avviene spesso perché tali aree isolate del paese si stanno

sempre più spopolando in quanto mancando servizi di qualsiasi genere e presenti, in misura sempre maggiore, disagi per la gente che stoicamente ancora resiste in quelle lande, dove il reddito per la coltivazione di quelle aree, specie quelle site all'interno di aree parco, non esiste più;

appurato che sono queste le aree realmente soggette a qualsiasi rischio di natura calamitosa perché in dette aree manca sempre più la presenza dell'essere umano e che gran parte della superficie boscata del nostro paese appartiene a privati cittadini che da tale superficie riescono a trarre ancora un minimo reddito;

impegna il Governo:

a prevedere negli strumenti di programmazione finanziaria per gli anni 2000-2004 cospicue risorse per una efficace manutenzione e pulizia dei boschi e che tale spesa programmata venga distribuita, dopo servizi ed attenti controlli, a quei proprietari di aree boschive per effettuare quelle operazioni silvicolturali, di smacchiamento e di manutenzione finalizzate alla prevenzione di incendi boschivi siti prioritariamente in aree depresse, svantaggiate, montane e all'intero delle aree parco;

parimenti stanziati fondi in dette aree interne e montane per la creazione di punti di raccolta di acque, piccole opere di difesa idrogeologica, fasce tagliafuoco, e incentivi per la ristrutturazione di abitati in quelle aree, senza aumento di cubatura, per rendere stabile e confortevole la residenza dell'uomo in quelle zone;

di intensificare il controllo e la vigilanza delle forze dell'ordine preposte a tale ruolo sia in autunno quando i furti di legna recano danni pari agli incendi, sia da maggio ad ottobre quando il pericolo d'incendio è reale e devastanti ne sono le conseguenze, anche attraverso monitoraggio satellitare.

**9/6303/10.** Marinacci, Fronzuti.

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: MITOLO ED ALTRI:  
MODIFICA ALL'ARTICOLO 12 DELLA COSTITUZIONE (4424)**

**(A.C. 4424 - sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO DEI PROPONENTI**

1. All'articolo 12 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

« La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE COSTITUZIONALE**

**ART. 1.**

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* è aggiunto il seguente comma *con le seguenti:* sono aggiunti i seguenti commi.

*Conseguentemente, al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La Repubblica riconosce e tutela altresì le lingue locali; la relativa disciplina è dettata con legge regionale.

**1. 1.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* è aggiunto il seguente comma *con le seguenti:* sono aggiunti i seguenti commi.

*Conseguentemente, al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La Repubblica riconosce e tutela altresì le varietà linguistiche locali; la relativa disciplina è dettata con legge regionale.

**1. 2.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* è aggiunto il seguente comma *con le seguenti:* sono aggiunti i seguenti commi.

*Conseguentemente, al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La Repubblica riconosce e tutela altresì gli idiomi locali; la relativa disciplina è dettata con legge regionale.

**1. 3.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.